Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1984, n. **368.**

Partecipazione italiana al finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-85 . Pag. 6115

LEGGE 18 luglio 1984, n. **369.**

Contributo speciale dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) per l'anno 1984 Pag. 6115

LEGGE 18 luglio 1984, n. **370.**

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale . . . . Pag. 6115

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. **371.**

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie Pag. 6116

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. **372.**

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici Pag. 6118

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. **373.**

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi . Pag. 6120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **374.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . . Pag. 6121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **375.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 6121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1984, n. **376.**

Norme in materia di tariffe telefoniche . . . Pag. 6122

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 28 giugno 1984.

Dichiarazione da presentare ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica. Pag. 6130

DECRETO 7 luglio 1984.

Autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe della seconda clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma già autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . . . Pag. 6130

DECRETO 13 luglio 1984.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari . . . . Pag. 6131

Ministero del tesoro

DECRETO 23 maggio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° marzo 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 8.500 miliardi . . . . Pag. 6132

DECRETO 13 luglio 1984.

Abilitazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario . . . . Pag. 6133

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di Vicana, in Castelvolturno, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6133

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 25 luglio 1984.

Revisione delle tariffe telefoniche per il servizio internazionale (regime europeo) . . . . Pag. 6134

DECRETO 25 luglio 1984.

Revisione delle tariffe telefoniche per il servizio internazionale (regime extraeuropeo) . . . . Pag. 6135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Nomina dei revisori ufficiali dei conti - 2ª sessione 1982 . . Pag. 6137

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 6152

Trasferimento di posti di assistente ordinario da varie Università . . . . Pag. 6152

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 6152

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 6152

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Lombardia, Veneto, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sicilia Pag. 6153

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Sostituzione del commissario delle società del gruppo Fabbrica italiana tubi ferrotubi FIT, in amministrazione straordinaria . . Pag. 6154

Autorizzazione alla S.p.a. Modena Terminal ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere . . . Pag. 6154

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pantelleria, Modena, Orte e Brindisi . . . . . Pag. 6154

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Filottrano . . . Pag. 6154

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Ulteriore sospensione dei termini IRPEF, ILOR e SOCOF per Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. (Ordinanza numero 293/FPC/ZA) . . . . Pag. 5154

Comitato interministeriale dei prezzi:

Tariffe telefoniche. (Provvedimento n. 22/1984) . Pag. 6155

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria) . . . . Pag. 6162

Regione Lombardia: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 6162

Regione Valle d'Aosta:

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Rhêmes-Notre-Dame. Pag. 6163

Variante al piano particolareggiato del centro storico di Brengon-Clou del comune di La Magdeleine Pag. 6163

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 19 luglio 1984, n. 55.

Misure di protezione sull'impiego dei presidi sanitari (fitofarmaci per l'agricoltura) comunque applicati. Attività di prevenzione . . . . Pag. 6163

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari . . . . . Pag. 6166

Ministero per i beni culturali e ambientali: Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi a posti di operaio qualificato « conducente di automezzi », per le sedi del Veneto e di operatore tecnico Pag. 6167

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 25 LUGLIO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Imperia.

(1612)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1984, n. **368.**

Partecipazione italiana al finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-85.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 1.367.000 a titolo contributo italiano per il biennio 1984-85 al finanziamento del « Piano d'azione per il Mediterraneo » in applicazione della convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.200 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — CARTA — GRANELLI — BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 18 luglio 1984, n. **369.**

Contributo speciale dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) per l'anno 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo speciale dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) per l'anno 1984, nella misura di L. 125.728.430.000.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verrà prelevata per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere di L. 125.728.430.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 18 luglio 1984, n. **370.**

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

A ciò si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.

I servizi di cui al primo comma, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto fino al 31 dicembre 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 371.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correntezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera *a*) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« *a*) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo entro il limite di 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 ottobre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso di interesse applicato corrisponde a quello previsto dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la legittimità dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, finanziamento di spese di investimento.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

1. I tesorieri delle unità sanitarie locali possono esercitare la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione previsti dal primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 settembre 1984.

2. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui al precedente comma 1, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985.

3. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

1) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

2) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

4. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

5. Gli interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie — con esclusione di quelle pagate in anticipazione dai tesorieri ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — devono essere pagati dalle unità sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente la indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 4 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Gallicra » ed ai loro rispettivi tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dell'istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, valutati per il biennio 1984-1985 in complessive lire 2.600 miliardi e in 600 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 2.975 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85.

2. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41, e del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 158.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 38

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 372.

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio in parola e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni d'incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle stesse contabilità speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'espletamento dei relativi servizi.

3. Con decreti del Ministro del tesoro sono disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente comma 1, e le sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

4. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 del presente decreto, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto.

2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

3. Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole « per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle parole « per un importo superiore al 4 per cento dell'ammontare » e le parole « che costituisce il limite del 6 per cento » sono sostituite dalle altre « che costituisce il limite del 4 per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del 4 per cento, le aziende di credito sono tenute a calcolare sulle disponibilità eccedenti un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

Art. 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 153.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 39

TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto superiore di sanità.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA *B*

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.

Aziende municipalizzate di trasporto.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Cassa conguaglio per il settore telefonico.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Cassa conguaglio zucchero.
Ente nazionale risi.
Cassa per il Mezzogiorno.
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.
Mediocredito centrale.
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.
Fondo bombole di metano - Roma.
SVIMEZ.
Società degli Steeple-chases d'Italia.
Lega navale italiana.
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).
Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Enti provinciali per il turismo.
Automobile club d'Italia e delegazioni provinciali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.
Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.
Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Istituto per gli studi di politica internazionale.
Commissariato anticoccidico di Catania.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricità.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi » - Trieste.
Opera nazionale personale servizi anticendi e protezione civile.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. **373.**

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3, ed *F*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 9.177 a L. 10.000 e da L. 10.765 a L. 11.635 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

(2) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d*, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 3.298 a L. 3.558, da L. 3.937 a L. 4.250 e da L. 12.252 a L. 13.242 per quintale.

(3) Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

(4) Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

(5) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono riservati al bilancio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **374.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 56 - sono soppressi tutti gli asterischi apposti sia agli insegnamenti fondamentali sia agli insegnamenti complementari del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

L'art. 57 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **375.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento « chimica dei prodotti fitoiatrici ».

Art. 2.

Nell'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica dei prodotti fitoiatrici;
tecnologie chimico-farmaceutiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1984, n. **376.**

Norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982 n. 189;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 19 giugno 1984;

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e 11/1982 riguardanti l'istituzione della « Cassa conguaglio per il settore telefonico »;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 22 del 19 luglio 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi;

primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonamenti di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria *A* - Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria *B;* anche questi ultimi possono essere classificati in categoria *A* a richiesta degli utenti.

Categoria *B* - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria *A.*

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B,* il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere il certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B,* lo stesso gestore procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *A* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.

Art. 2.

I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A.*

Art. 3.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui allo articolo precedente debbono corrispondere un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella *B*.

I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *C*.

Art. 5.

Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura indicata nella tabella *D*.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.

Art. 6.

Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dallo abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonché i contributi nella misura indicata nella tabella *E*.

Art. 7.

Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 6, i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della società stessa, sono fissati nella misura indicata nella tabella *F*.

Art. 8.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 200 IVA compresa.

Art. 9.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 10.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 11, 12 e 13, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Comunicazioni interurbane settoriali	1	150
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	72
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	20
da oltre 120 fino a 240 km	1	18,5
oltre 240	1	18,5

Art. 11.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	144
Da oltre 15 fino a 30 km	1	80
Da oltre 30 fino a 60 km	1	45
Da oltre 60 fino a 120 km	1	40
Da oltre 120 fino a 240 km	1	37
Oltre 240	1	37

Art. 12.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	96
Da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
Da oltre 30 fino a 60 km	1	35
Da oltre 60 fino a 120 km	1	32
Da oltre 120 fino a 240 km	1	29,8
Oltre 240 km	1	29,8

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	35
Da oltre 15 fino a 30 km	1	24
Da oltre 30 fino a 60 km	1	15
Da oltre 60 fino a 120 km	1	12,5
Da oltre 120 fino a 240 km	1	11,5
Oltre 240 km	1	11,5

Art. 14.

Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 8, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore è costituito da un prezzo più sovraprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella *G*.

Il sovraprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Fermo restando quanto stabilito in materia dalle convenzioni tra Ministero P.T. e concessionarie, nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 80 per il traffico nazionale e pari a L. 92 per i traffici internazionali e intercontinentali salvo, per questi ultimi, successive eventuali modificazioni che saranno apportate con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.

Art. 15.

Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella *H*.

Art. 16.

L'utente ha facoltà di avvalersi a sua scelta del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 17.

A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 120.

Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, lo importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 200 per il primo impulso e di L. 150 per ciascuno degli impulsi successivi.

Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica al tassazione urbana a tempo di cui al successivo art. 25 anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 la centrale invia all'apparecchio i primi tre impulsi di ogni serie di quattro.

Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 200.

Art. 18.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla quota fissa indicata nella tabella *H*, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.

Art. 19.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.500 per ognuna.

Art. 20.

La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precenti articoli.

Art. 21.

I canoni e i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per la cessione in uso di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *I*.

Art. 22.

Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali, necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 9, i canoni nella misura indicata nella tabella *L*.

Art. 23.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 35 per ogni comunicazione documentata.

Art. 24.

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

Art. 25.

Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella:

	Ritmo degli impulsi (secondi)
	—
Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato	360 (6 minuti)
In tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi	1.200 (20 minuti)
Per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico	540 (9 minuti)

Ferma restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati, a decorrere dal 1° novembre 1984 la suddetta tariffa viene estesa alle reti con oltre trecentomila abbonati.

La tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 36

TABELLA *A*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	Importo Lire	Disposizioni particolari
Reti I gruppo		
Categoria *A* . .	13.625	Nel caso in cui, in base a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria *A* il canone di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex.
Categoria *B* simplex . .	5.920	
Categoria *B* duplex .	3.050	
Reti II gruppo		
Categoria *A* . . .	10.875	
Categoria *B* simplex . .	5.320	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *B*

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

TIPO DI CORRISPETTIVO	Nuovo impianto	Trasloco	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato:			Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano da classificare in categoria *A* ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, si applicano i contributi stabiliti per la stessa categoria *A* diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex. Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari al 50 per cento può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di 24 mesi; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 210.000 per la categoria *B* simplex e in L. 155.000 per la categoria *B* duplex.
categoria *A* e *B* simplex	200.000	100.000	
categoria *B* duplex	150.000	75.000	
b) Quote supplementari, dovute oltre al contributo previsto alla precedente lettera *a*), per nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente:			Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.
per ogni km di linea realizzata su circuito aereo individuale	750.000	—	
per ogni km di linea realizzata su circuiti in cavo	255.000	—	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *C*

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa	Disposizioni particolari
a) Trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex . .	Contributi di trasloco di cui alla tabella *B*	Per le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.
b) Variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti)	Contributo di trasloco di cui alla lettera *a*) della tabella *B*	
c) Spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente	Id.	
d) Ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio	Id.	
e) Cambio numero telefonico	Id.	
f) Trasformazione in duplex di due impianti singoli (per ciascuno dei coutenti)	Id.	
g) Subentro	Metà dei contributi di trasloco previsti nella tabella *B*	
h) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 7.000	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *D*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO PER IMPIANTI INTERNI

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	TARIFFA		Disposizioni particolari
	Per ciascun apparecchio in derivazione interna	Per ciascun apparecchio oltre il primo su impianti a spina	
	Lire	Lire	
Categoria *A*	417	125	Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura dell'80 per cento.
Categoria *B*	334	125	Per ciascun apparecchio derivato da centralino dotato di selezione passante è dovuto un canone supplementare di L. 850.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *E*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO, CONTRIBUTI IMPIANTO E TRASLOCO
PER GLI IMPIANTI INTERNI DA ESEGUIRE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

TIPO DI IMPIANTO	Canoni	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Derivazione interna (escluso il commutatore)	2.540	Per gli impianti di cui alla presente tabella, il contributo di impianto, di trasloco o di spostamento nell'ambito dello stesso fondo è dovuto in misura pari a tre mensilità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 m) oltre ad una quota di L. 15.000 che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale. Per quanto riguarda l'organo di sezionamento, la tariffa di cui al punto *b*) della presente tabella si applica nei casi di utilizzazione diversa da quella considerata al precedente art. 2.
b) Commutatore manuale, organo di sezionamento, ricevitore, soneria, presa a spina supplementare, per ciascuno	495	
c) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno	1.400	
d) Apparecchio addizionale di tipo normale	1.100	
e) Apparecchio con tastiera (supplemento)	1.690	
f) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	550	
g) Indicatore di conteggio a domicilio (compreso il dispositivo di cui alla precedente lettera *f*):		
a un solo contatore	990	
a più contatori o con disabilitatore	1.320	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *F*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

TIPO DI IMPIANTO	Canoni mensili	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Impianti intercomunicanti di tipo serie a commutazione meccanica: per ogni apparecchio	3.125	Per i dispositivi multifunzione i canoni mensili, per ogni singola funzione, sono fissati come segue: funzioni di tipo *m*) . . L. 2.600 funzioni di tipo *n*) . L. 5.000 funzioni di tipo *o*) . . L. 8.300 funzioni di tipo *p*) . . . . . . L. 16.670 Nel caso che l'apparecchio telefonico incorpori un dispositivo, anche multifunzione di cui ai punti *m*), *n*), *o*), *p*) (o viceversa), al canone previsto per l'apparecchio con disco va aggiunta la tariffa del dispositivo. Tale norma si applica anche a quanto previsto al punto *c*). Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto interno, è dovuto un canone mensile a titolo di sorveglianza tecnica per ogni terminazione equipaggiata e per altro tipo di apparecchiatura terminale di L. 1.000.
b) Impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio	2.155	
c) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica:		
per ogni terminazione equipaggiata	1.890	
per ogni apparecchio derivato .	1.055	
per apparecchio derivato specifico dell'impianto, dotato di tasti (diversi dall'organo di selezione o dal tasto di terra) per l'attivazione dei servizi e/o per la connessione a linee esterne e/o interne	1.235	
d) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica dotati di uno o più dei seguenti servizi: conteggio, documentazione addebiti, numerazione abbreviata, selezione passante, servizio di trasmissione o raccolta dati, traffico di giunzione, ecc.; supplemento per ogni terminazione equipaggiata	450	
e) Dispositivi per l'accoppiamento a centralini, per l'accoppiamento ad impianti intercomunicanti a commutazione centralizzata e per l'accoppiamento ad altri impianti a commutazione automatica di apparecchiature per servizi speciali quali ricerca persone, fonia su attesa, sveglia automatica, ronda, dettatura centralizzata, apparecchiature per trattamento e/o trasmissione dati, ecc., per ciascun dispositivo	14.600	
f) Derivazione interna (escluso commutatore)	1.735	
g) Commutatore manuale, ricevitore, soneria, presa a spina, per ciascuno	370	
h) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altro accessorio, per ciascuno	1.070	
i) Apparecchio addizionale di tipo normale	660	
l) Tastiera (supplemento)	410	
m) Segreteria telefonica con possibilità di sola risposta, ascolto amplificato, organo di selezione con memoria ed eventuale display numerico e funzioni singole di pari complessità	4.400	
n) Segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, viva voce, inviatore d'allarme con messaggio vocale registrato, documentatore d'addebito per una linea urbana e funzioni singole di pari complessità	7.250	
o) Segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza, documentatore di addebito per due linee urbane e funzioni singole di pari complessità	10.000	
p) Apparecchio telefonico con lettore di badge (supplemento), apparecchiature criptofoniche o funzioni singole di pari complessità	16.670	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *G*

CATEGORIA DI ABBONAMENTI	Valore dello scatto in lire	Categoria di abbonamenti	Valore dello scatto in lire
Categoria *A*	122		
Categoria *B* simplex:		Categoria *B* duplex:	
fino a 40 scatti mensili	40	fino a 50 scatti mensili	40
da 41 a 66 scatti mensili	112	da 51 a 83 scatti mensili	112
da 67 a 133 scatti mensili	122	da 84 a 133 scatti mensili	122
oltre 133 scatti mensili	129	oltre 133 scatti mensili	129

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *H*

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa per ogni 3 minuti di comunicazione	Disposizioni particolari
	Lire	
Comunicazioni urbane e settoriali	85	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 480.
Comunicazioni interurbane:		La stessa quota fissa si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta.
fino a 15 km	125	
da oltre 15 fino a 30 km	240	
da oltre 30 fino a 60 km	415	
da oltre 60 fino a 120 km	520	Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una sopratassa di L. 1.200.
da oltre 120 fino a 240 km	610	
oltre 240 km	745	L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto telefonico pubblico è arrotondato rispettivamente alle 50 o alle 100 lire superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o alle 25 lire.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *I*

CANONI MENSILI E CONTRIBUTI SPESE DEI CIRCUITI URBANI ANALOGICI PER DERIVAZIONI ESTERNE, COLLEGAMENTI A CENTRALI SPECIALI E COLLEGAMENTI DIRETTI IN GENERE

TIPO DI PRESTAZIONE	Importo canoni	Disposizioni particolari
a) Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi extraurbani	L. 1.550 (con minimo di L. 7.750)	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti indicati alla lettera *a*) sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nella tabella *B* per la categoria *A*.
b) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*)	Importo pari a numero 334 scatti mensili	
c) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti fra centralini e/o impianti intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*)	Importo pari a numero 667 scatti mensili	
d) Collegamenti a commutatore interurbano o speciale che comportino l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km;	L. 25.670	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui alla lettera *d*) sono pari a quelli stabiliti nella tabella *B* per la categoria *A*.
per ogni tratta di 200 metri (o frazione) eccedenti i 10 km	L. 1.550	In aggiunta al canone di abbonamento, per le apparecchiature di utente ADU utilizzabili per collegamenti a reti pubbliche commutate specializzate, si applica un canone di noleggio e manutenzione di L. 85.000 mensili.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA L

CANONI ANNUI PER CESSIONI IN USO DI CIRCUITI EXTRAURBANI ANALOGICI

TIPO DI CIRCUITO	Importo canoni
	Lire
Settoriale	2.425.500
Circuiti interurbani:	
fino a 15 km	3.638.250
da oltre 15 fino a 30 km . . .	6.930.000
da oltre 30 fino a 60 km	11.954.250
da oltre 60 fino a 120 km . . .	15.072.750
da oltre 120 fino a 240 . . .	17.671.500
oltre 240 km .	21.483.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 giugno 1984.

Dichiarazione da presentare ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1984, il quale dispone:

1) che, nel determinare il reddito complessivo dei soggetti interessati ai benefici di qualsiasi natura subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo, o di reddito assoggettabile ad imposta, o di reddito imponibile, si deve tener conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se l'importo di detti redditi è complessivamente superiore a L. 2.000.000;

2) che il godimento dei benefici di cui al comma precedente è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, determinato secondo le prescrizioni stabilite nel comma medesimo;

3) che con decreti ministeriali devono essere stabilite nell'ambito di specifiche competenze, le caratteristiche ed i termini delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni;

Rilevato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica rientra tra i benefici di cui all'art. 2 sopracitato;

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare gli aspetti connessi alle autocertificazioni di cui alle disposizioni contenute nell'art. 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Decreta:

Art. 1.

Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare anche la dichiarazione che non si possiede alcuno dei redditi indicati dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, oppure che detti redditi non superano L. 2.000.000. Nell'ipotesi che i medesimi redditi superino L. 2.000.000, le autocertificazioni devono riportare la dichiarazione che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti non supera i limiti previsti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'esonero dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica.

Art. 2.

La richiesta di esenzione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione di cui all'art. 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

La concessione del beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta stessa ed ha come termine finale (salvo rinnovo) il 31 maggio successivo, in correlazione alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1984

Il Ministro: DEGAN

(3898)

DECRETO 7 luglio 1984.

Autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe della seconda clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma già autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1980, con il quale la seconda clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma, è stata autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la istanza 19 gennaio 1984, con la quale il direttore della seconda clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma, chiede che, nell'equipe dei sanitari già autorizzata con il summenzionato decreto ministeriale 30 ottobre 1980 al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, venga incluso, per le operazioni di trapianto, il nominativo del dott. Giovanni Scorcia;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sezione terza, in data 5 aprile 1984, all'inclusione del dott. Scorcia Giovanni nell'equipe della seconda clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma, autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante;

Decreta

l'inclusione del dott. Giovanni Scorcia nell'equipe della seconda clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma, già autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1984

Il Ministro: DEGAN

(3852)

DECRETO 13 luglio 1984.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 9 aprile 1984;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è modificato come segue:

1) *Titolo II*

II-A - STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

Alle voci « E401 - alginato di sodio » ed « E466 - Carbossimetilcellulosa » è incluso il seguente caso d'impiego: « Prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta, pronto da congelare, alla dose massima dell'1% e dello 0,25% rispettivamente ».

II-B - EMULSIONANTI

Alla voce « E322 Lecitina » è incluso il seguente caso d'impiego: « Preparati a base di cereali per la prima colazione 0,2% ».

2) *Titolo III*

ESALTATORE DI SAPIDITÀ

Alla voce « 621 - glutammato monosodico » la dizione « Prodotti tipo snack a base di farina di mais, di farina di riso, estrusi e/o tostati e/o fritti, 0,25% », è sostituita dalla seguente: « Prodotti tipo snack a base di farina di mais, di farina di riso, di farina e/o fiocchi e/o fecola di patate, estrusi e/o tostati e/o fritti 0,25 % ».

3) *Titolo VII*

ACIDIFICANTE

Alla voce « E338 Acido ortofosforico » sono inclusi i seguenti casi d'impiego: « Chinotto, 500 mg/l » e « Ginger, 300 mg/l ».

4) *Titolo XIII*

VARI

E' introdotta la voce « Perossido di benzoile » con il seguente caso d'impiego: « Provolone, a condizione che nel prodotto finito all'atto dell'immissione al consumo, il tasso di tale sostanza (espresso come acido benzoico) non superi 60 mg/kg ».

Il trattamento è consentito per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Perossido di benzoile

Caratteristiche chimico-fisiche e requisiti di purezza:

Formula chimica: $C_{14}H_{10}O_4$.

P.M.: 242,23.

Caratteri organolettici: Polvere solida, cristallina, incolore con leggero odore di benzaldeide.

Solubilità: Insolubile in acqua, poco solubile in alcool, solubile in benzene, cloroformio, etere. Un grammo si scioglie in 40 ml di solfuro di carbonio.

P.F.: Fonde con decomposizione a 103-108° C.

Titolo: Non inferiore a 96% calcolate su sostanza secca.

Umidità: 10% max.

Ceneri: 1% max.

Riconoscimento:

A) A 500 mg del campione si aggiungono 50 ml di KOH 0,5N, si riscalda lentamente fino all'ebollizione e si continua a far bollire per 15 minuti.

Si raffredda, si diluisce a 200 ml con acqua, e si acidifica la soluzione con HCC 0,5N.

Si estrae con etere etilico, si essicca l'estratto con solfato sodico anidro, e si evapora a secchezza su b. maria.

Il residuo di acido benzoico così ottenuto fonde fra 121,5 e 123,5° C e presenta in soluzione acquosa massimo di assorbimento a 226 nm.

B) Disciogliere 100 mg di campione in 15 ml di acetone ed aggiungere 3 ml di soluzione di ioduro di potassio al 50%. Si deve avere immediatamente sviluppo di colore bruno.

Limiti di purezza:

Arsenico: non più di 3 mg/kg.

Piombo: non più di 10 mg/kg.

Metalli pesanti (espressi come Pb): non più di 40 mg/kg.

Art. 2.

Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, alla voce « n. 14 Amido acetilato a reticolazione adipica » è introdotto il seguente caso d'impiego: « Prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta, pronto da congelare, 0,25% ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro: DEGAN

(3899)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 maggio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° marzo 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 8.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1984, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 94, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.500 miliardi con decreto ministeriale del 2 marzo 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 febbraio 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 206829 del 18 febbraio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° marzo 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successiavmente elevato a lire 8.500 miliardi, ammonta a nominali lire 8.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 172

(3833)

DECRETO 13 luglio 1984.

Abilitazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 508414/17 del 17 maggio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 7 giugno 1975), con il quale il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è stato abilitato a contrarre i prestiti suddetti;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 21 maggio 1984, con la quale il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ha chiesto che la abilitazione di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 1975 sia estesa alle operazioni di finanziamento con la B.E.I. previste dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ad integrazione di quanto disposto con il decreto ministeriale n. 508414 del 17 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 7 giugno 1975, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività dello stesso ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

(3915)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di Vicana, in Castelvolturno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di un'ispezione ordinaria effettuata nel febbraio 1983 nei confronti della Società cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di Vicana - Società cooperativa a r.l., località Martinez, con sede in Castelvolturno (Caserta), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di Vicana - Soc. coop. a r.l., località Martinez, con sede in Castelvolturno (Caserta), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Caporaso Umberto di Antonio in data 14 febbraio 1957 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Luigi Jannettone, nato a Carinola il 7 settembre 1954 e ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 118, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3851)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 luglio 1984.

Revisione delle tariffe telefoniche per il servizio internazionale (regime europeo).

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984 relativo alle tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, concernente « Norme in materia di tariffe telefoniche »;

Tenuto conto che con il provvedimento CIP n. 22 del 19 luglio 1984 concernente le nuove « Norme in materia di tariffe telefoniche » è stato fissato il nuovo valore dello scatto da considerare nei rapporti contabili tra i gestori per il traffico internazionale;

Ritenuta quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni al predetto decreto ministeriale 20 gennaio 1984, in particolare per la parte che si riferisce alla tassazione del servizio automatico;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka-ex Fiume dall'altra,

costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8. una zona a tariffa preferenziale. Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a tariffa preferenziale a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonché alle relazioni con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
—	—	—
Zona a tariffa preferenziale (primo comma presente articolo)	1	11,75
I	1	8,85
II	1	6,00
III	1	5,25
IV	1	4,65
V	1	4,20
Egitto	1	1,95
Groenlandia	1	1,50

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 22 alle 8, salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle 23 alle 8, si applica una tariffa ridotta determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
—	—	—
Zona a tariffa preferenziale (primo comma precedente art. 4)	1	14,70
I	1	11,05
II	1	7,50
III	1	6,55
IV	1	5,80
V	1	5,25
Egitto	1	2,60
Groenlandia	1	2,00

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 151

(3945)

DECRETO 25 luglio 1984.

Revisione delle tariffe telefoniche per il servizio internazionale (regime extraeuropeo).

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984 relativo alle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, concernente « Norme in materia di tariffe telefoniche »;

Tenuto conto che con il provvedimento CIP n. 22 del 19 luglio 1984 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche è stato fissato il nuovo valore dello scatto da considerare nei rapporti contabili tra i gestori per il traffico internazionale;

Ritenuta quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni al predetto decreto ministeriale 20 gennaio 1984, in particolare per la parte che si riferisce alla tassazione del servizio automatico;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per il traffico di partenza in teleselezione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, sono sostituite dalle seguenti:

	Per traffico di partenza in teleselezione Fr.oro —
Arabia Saudita	2,3271
Arabia Saudita (ridotta)	0,9994
Argentina	3,1143
Argentina (ridotta)	2,0227
Australia	3,8594
Australia (ridotta)	2,1334
Brasile	2,4204
Brasile (ridotta)	1,5944
Canada (dal 1° settembre 1983)	2,6793
Canada	2,6971
Canada (ridotta) (dal 1° settembre 1983)	1,8844
Canada (ridotta)	1,8694
Cile	2,3289
Cile (ridotta)	1,3681
Cina Repubblica popolare	0,9204
Colombia	2,3289
Colombia (ridotta)	1,3681
Costa d'Avorio	2,4204
Costa d'Avorio (ridotta)	0,6944
Ecuador	3,1154
Ecuador (ridotta)	2,0244
Emirati Arabi Uniti	2,3271
Emirati Arabi Uniti (ridotta)	0,9994
Etiopia	2,4204
Etiopia (ridotta)	0,6944
Giappone	2,9204
Giappone (ridotta)	1,1944
Giordania	2,3271
Giordania (ridotta)	0,9994
Hong Kong	2,4204
Hong Kong (ridotta)	0,6944
India	2,4204
India (ridotta)	0,6944
Indonesia	1,6704
Indonesia (ridotta)	0,0593
Iran	2,3271
Iran (ridotta)	0,9994
Iraq	2,3271
Iraq (ridotta)	0,9994
Israele	2,3271
Israele (ridotta)	1,7494
Kenya	2,4204
Kenya (ridotta)	0,6944
Kuwait	2,3271
Kuwait (ridotta)	0,9994
Libano	2,3271
Libano (ridotta)	0,9994
Messico	2,4204
Messico (ridotta)	1,6944
Nigeria	2,4204
Nigeria (ridotta)	0,6944
Oman	2,3271
Oman (ridotta)	0,9994
Perù	2,3289
Perù (ridotta)	1,3681
Senegal	2,4204
Senegal (ridotta)	0,6944
Singapore	2,4204
Singapore (ridotta)	0,6944
Siria	2,3271
Siria (ridotta)	0,9994
Somalia	2,6988
Somalia (ridotta)	1,3711
Stati Uniti d'America	2,8271
Stati Uniti d'America (ridotta)	1,4994
Sudafricana Repubblica	2,4204
Sudafricana Repubblica (ridotta)	0,6944
Taiwan	2,4204
Taiwan (ridotta)	0,6944
Tanzania	2,4204
Tanzania (ridotta)	0,6944
Thailandia	2,4204
Thailandia (ridotta)	0,6944
Venezuela	2,3289
Venezuela (ridotta)	1,3681

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraeuropei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per i Paesi elencati nel successivo comma, nella misura seguente:

Zona di tassazione —	Tariffa per minuto di comunicazione Fr.oro —
I	6,00
II	7,20
III	9,00
IV	10,50

Le tariffe per le relazioni telefoniche con i Paesi di seguito elencati sono stabilite nella misura seguente:

a) Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Israele e Kuwait: franchi oro 7,10 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Kenya, Messico, Singapore, Sudafricana Repubblica e Venezuela: franchi oro 9,30 per minuto di comunicazione.

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 5,26 per minuto di comunicazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 20,00 alle 08,00 con Cile, Ecuador, Nicaragua, Perù, Portorico e Uruguay è stabilita nella misura di franchi oro 7,10 per minuto di comunicazione.

Alle comunicazioni telefoniche effettuate nelle fasce orarie di cui al precedente comma dalle località dalle quali non è attivo il servizio teleselettivo e limitatamente per le relazioni telefoniche sottoelencate, si applica la tariffa ridotta nella misura seguente:

a) Canada e Stati Uniti d'America: franchi oro 5,35 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Brasile, Colombia, Messico, Venezuela: franchi oro 7,10 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione Fr.oro
I	5,35
II	5,35
III	7,00

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	1,95
II	1	1,95
III	1	1,50

La tariffa ridotta (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al primo comma del presente articolo effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 23,00 alle 08,00 è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione Fr.oro
I	4,00
II	4,00
III	5,25

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,60
II	1	2,60
III	1	2,00

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 4.

L'art. 5 del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui al precedente comma non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al quarto e quinto comma dell'art. 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui ai commi precedenti quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, vigono tariffe ridotte ».

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 152

(3946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei revisori ufficiali dei conti - 2ª sessione 1982

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 sono stati nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco:

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA SECONDA SESSIONE 1982

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Accettura Giuseppe	10- 6-1931	Bari	DOT	Bari
Agostini Luciano	16-11-1934	Roma	DOT	Scandicci
Ammannati Stefano	15-11-1947	Lastra a Signa	CON	Firenze
Arnetoli Lapo	22- 4-1937	Firenze	DOT	Firenze
Agresta Francesco	14- 3-1943	S. Cristina d'Aspromonte	SRG	Genova
Agnesi Paolo	20- 9-1939	Chiavari	NON	Imperia
Abruzzese Donato	1- 1-1941	Trani	DOT	La Spezia
Alberini Gianfranco	2- 8-1950	Curtatone	RAG	Mantova
Amato Vincenzo	20- 8-1953	Gemona del Friuli	RAG	Castig. delle Stiviere
Alemani Giuseppe	21- 9-1942	Milano	AVV	Milano
Anastasia Francesco	3- 5-1941	Latina	DOT	Segrate
Ancona Girolamo	14- 6-1950	Castellammare del Golfo	DOT	Corsico
Artusio Giancarlo	8- 8-1938	Savona	NON	Garessio
Allievi Sergio	1- 8-1945	Monza	RAG	Lissone
Abbonato Paolo	26-11-1938	Marsala	DOT	Palermo
Anzalone Salvatore	24- 2-1940	Cerda	DOT	Palermo
Alferj Tommaso	28- 4-1936	Ortona	RAG	Pescara
Aleandri Roberto	15- 8-1924	Venezia	NON	Roma
Ambrogio Enrico	23- 2-1951	Roma	PRO	Roma
Armellino Claudio	26- 9-1933	Grugliasco	RAG	Moncalieri
Antonucci Franco	9- 4-1930	Napoli	RAG	Dolo
Albrizio Silvano	23- 4-1951	Voghera	DOT	Voghera
Asteggiano Luigi	6-12-1943	Bra	DOT	Fossano
Benzi Michele	29- 9-1942	Alessandria	DOT	Quargnento
Bucci Luigi	6- 4-1942	Lucignano	RAG	Lucignano
Bianchi Anna Maria	23- 6-1947	Bergamo	DOT	Bergamo
Boccanegra Stefano	12-11-1943	Venezia	DOT	Bologna
Brighetti Guido	18- 7-1928	Bologna	RAG	Bologna
Bini Alessandro	27- 8-1928	Travagliato	AVV	Brescia
Bonera Giancarlo	19- 7-1938	Nossa	NON	Villacarcina
Broli Vincenzo	9- 1-1950	Brescia	DOT	Brescia
Barri Silvano	6- 2-1950	Cantù	RAG	Cantù
Baracchi Gino	25- 4-1928	Firenze	DOT	Firenze
Biagioni Giacomo	7- 8-1935	Sesto Fiorentino	RAG	Firenze

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Bisoni Giovanni	31- 8-1939	Sesto Fiorentino	DOT	Firenze
Buccino Alessandro C. E.	15- 7-1945	S. Severo	RAG	S. Severo
Boiardi Francesca	27-11-1939	Genova	NON	Genova
Bruna Giorgio	28- 7-1948	Ranzo	RAG	Imperia
Balestri Gianfranco	14- 7-1935	Perugia	DOT	Livorno
Bardini Gino	15-11-1941	Mantova	DOT	Mantova
Barone Giovanni	28-10-1948	Milano	DOT	Milano
Battaini Mariateresa	1- 2-1947	Milano	DOT	Milano
Bagozzi Vincenza	18- 5-1930	Milano	NON	Milano
Berruti Diego Maria	26- 8-1947	Lagonegro	DOT	Milano
Besso Raffaele	13- 1-1946	Milano	DOT	Milano
Bonazzi Claudio	22- 1-1937	Milano	NON	Milano
Bucci Cataldo	21- 6-1933	Taranto	NON	Milano
Baldecchi Renzo	27-12-1932	Firenze	DOT	Modena
Barindelli Giovanna	21- 4-1950	Cesano Maderno	DOT	Cesano Maderno
Borriello Gennaro	10- 4-1940	Torre del Greco	NON	Torre del Greco
Buson Maria Teresa	24- 5-1953	Tribano	RAG	Padova
Breda Lorenzo	1- 4-1949	Padova	DOT	Padova
Bruno Sabato	2- 7-1923	Enna	SDR	Palermo
Bellatalla Mauro	10- 9-1933	Pisa	DOT	Pisa
Banti Gastone	22- 8-1941	Bientina	RAG	Bientina
Banchini Francesco	6-12-1948	Parma	AVV	Parma
Banchini Massimo	21- 9-1946	Parma	AVV	Parma
Bovina Alfonso	10- 2-1949	Lugo	DOT	Bellaria
Barberi Giacomo	23- 7-1928	Roma	SDR	Roma
Barlassina Franco	1- 6-1923	Roma	NON	Roma
Belluomo Giampiero	1- 3-1950	Roma	DOT	Roma
Bottomei Antonio	2-12-1948	Frascati	RAG	Grottaferrata
Brener Paul	24- 2-1926	Focsani	DOT	Roma
Balducci Francesco	19- 8-1923	Corato	NON	Piedimonte Matese
Barbi Antonio	11-12-1921	Milano	NON	Tolmezzo
Bastia Alfredo	30-10-1952	Torino	RAG	Torino
Blancato Roberto	26-10-1937	Trieste	DOT	Trieste
Bellini Antonio	29- 8-1940	Pressana	DOT	S. Bonifacio
Bussolaro Daniele	24- 4-1951	Enego	DOT	Vicenza
Bellabarba Sergio	20-12-1933	Roma	NON	Milano
Catalani Maurizio	3- 9-1945	Arezzo	DOT	Arezzo
Colombo Carlo	22- 3-1946	Bergamo	DOT	Bergamo
Candela Francesco	3- 3-1946	Viggiano	RAG	Bologna
Colucci Eugenio	9- 1-1946	Lucera	DOT	Busto Arsizio
Cappelletti Angelo	19-12-1940	Cantù	DOT	Cantù
Carapelli Augusto Italico	3- 5-1939	Montevarchi	DOT	Firenze

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Cassi Giampiero	22- 9-1952	Firenze	PRO	Firenze
Checchi Cesare	29- 9-1930	Campi Bisenzio	DOT	Firenze
Corsini Lorenzo	8- 7-1946	S. Piero a Sieve	DOT	Impruneta
Cargioli Pierluigi	22- 3-1944	Genova	RAG	Genova
Cavalleri Giancarlo	1-11-1936	Genova	NON	Genova
Condomitti Michele	6-12-1949	Cittanova	DOT	Genova
Campus Antonino	24- 3-1924	Lanusei	NON	Lanusei
Caruso Renato	4- 2-1931	L'Aquila	DOT	La Spezia
Cozzani Enrico	21- 9-1940	La Spezia	DOT	La Spezia
Crippa Luigi	4-10-1944	Lecco	CON	Ello
Codeluppi Giuseppe	1- 1-1933	Lodi	RAG	Lodi
Canino Leonardo	22-10-1929	Marsala	NON	Marsala
Casani Giancarlo	7- 6-1941	Ortonovo	DOT	Marina di Carrara
Camosci Umberto	17- 7-1949	Salerno	DOT	Milano
Campedelli Pietro	10- 4-1932	Milano	NON	Milano
Casale Gaetano	15- 1-1939	Sesto S. Giovanni	DOT	Milano
Casarano Fausto	16- 9-1949	Sansepolcro	DOT	Milano
Ceriani Lorenzo	5-10-1933	Milano	NON	Milano
Cesari Maria Luisa	13- 8-1936	Trieste	RAG	Milano
Cimaz Valentino	19- 1-1929	Milano	NON	Milano
Comini Gianfranco	6- 3-1941	Milano	DOT	Milano
Comneno d'Otranto Roberto	20- 1-1948	Taranto	NON	Milano
Crippa Giorgio	13- 5-1940	Milano	NON	Milano
Crociati Enrica	9- 9-1943	Lecco	DOT	Milano
Cultrera Rolando	4- 3-1490	Roma	DOT	Milano
Camerlengo Vincenzo	11- 6-1946	Bari	DOT	Milano
Castellano Maria Pia	14- 5-1949	Napoli	DOT	Napoli
Castellano Mario	23-12-1944	Iseo	RAG	Napoli
Cristofoli Mario	12-11-1935	Taranto	RAG	Napoli
Cuomo Vincenzo	2- 1-1947	Napoli	DOT	Napoli
Cazzaro Doris	15-11-1950	Caracas	DOT	Padova
Castaldo Annibale Serafino	23- 6-1926	Marzano di Nola	AVV	Perugia
Chionne Roberto	19- 4-1952	Castiglion del Lago	DOT	Castiglion del Lago
Chiusa Otello	28- 4-1938	Monticelli	NON	Piacenza
Campo Antonio	27- 6-1941	Castel di Lucio	RAG	Roma
Canalini Roberto	11- 6-1949	Roma	DOT	Roma
Carbonaro Giuseppe	19- 6-1945	S. Severo	NON	Roma
Caron Paolo	24- 8-1941	Treviso	DOT	Roma
Catalini Sergio	1-10-1946	Roma	DOT	Roma
Cerrone Massimo	2- 8-1946	Roma	RAG	Roma
Chinellato Gianfranco	19- 7-1951	Padova	DOT	Roma
Corazza Bruno	29-10-1934	Trieste	NON	Roma

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Curzi Getulio	8- 2-1930	Roma	NON	Roma
Cusano Bruno	1- 8-1933	Bari	NON	Roma
Cagnoni Gianni	11-11-1947	Crespino	DOT	Rovigo
Cantalupo Mariano	6- 1-1944	Ogliastro Cilento	RAG	Eboli
Cavallo Giovanni	24- 7-1940	Colliano	DOT	Colliano
Canzonieri Orazio Marcello	7- 4-1945	Savigliano	DOT	Barge
Ciccione Carlo	29- 5-1949	Cisano Neva	RAG	Cisano sul Neva
Carlevaro Enzo	5- 8-1939	Torino	RAG	Torino
Chieli Renato Maria	1- 7-1948	Torino	DOT	Torino
Ciccone Domenico	15-10-1952	Furci	DOT	Torino
Cubito Lorenzo	9- 5-1945	Torino	DOT	Torino
Cirolini Giorgio	9- 1-1950	Spilimbergo	DOT	Trento
Cappellari Adriano	27-11-1936	S. Stino di Livenza	NON	Casier
Conte Paolo	15-11-1943	Monastier di T.	DOT	Carbonera
Cerella Gino	24- 5-1935	San Buono	NON	Vasto
Castellani Giacomo	26-12-1939	Brunico	DOT	Verona
Capraro Pietro	11- 2-1948	Vicenza	DOT	Vicenza
Celleghin Gianni	12- 3-1951	Ivrea	DOT	Ivrea
Cannata Gianbattista	30-10-1944	Chiari	RAG	Milano
Carissimi Luigi	18- 2-1932	Le Raincy	RAG	Inzago
Cardone Vincenzo	28- 4-1944	Sala Consilina	DOT	Bacoli
Detomaso Tonio	4- 9-1947	Putignano	RAG	Putignano
Dal Monte Giacomino	4- 2-1938	Imola	DOT	Imola
Del Vecchio Fernando	7- 4-1937	Anversa degli Abruzzi	SDR	Bologna
Dejori Margaretha	23- 4-1950	Bolzano	DOT	Bolzano
De Simio Mario	1- 2-1954	Baranello	RAG	Campobasso
Di Giovanni Antonino	24-11-1924	Marsiglia	NON	Tremestieri Etneo
Di Mauro Domenico	17- 7-1929	Giarre	RAG	Giarre
Del Bono Valeria	25- 2-1950	Erba	NON	Erba
Delfanti Francesco	25- 4-1932	Ferrara	RAG	Ferrara
Donatini Enrico	8-11-1944	Vicchio M.	RAG	Firenze
De Pascale Silvio	14-10-1950	Troia	RAG	Foggia
De Luca Franco	17- 6-1947	Frosinone	NON	Frosinone
D'Ambrini Gervasio	28- 6-1950	Sezze	DOT	Latina
Debilio Franco	14- 9-1946	Latina	DOT	Latina
Di Legge Vivenzio	4- 7-1942	Priverno	RAG	Priverno
Degli Atti Andrea	8- 3-1942	Guagnano	DOT	Lecce
Di Benedetto Gaetano	18- 5-1936	Catania	DOT	Lecco
Della Bella Michele	29-12-1939	Lecco	DOT	Abbadia Lariana
Di Giulio Luigi	7- 3-1941	Porcari	RAG	Porcari
De' Micheli Alessandro	22-10-1948	Firenze	DOT	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Donetti Isaia	11- 8-1934	Bussana S.	RAG	Milano
De Vilas Ruggero	12-10-1920	Trento	NON	Milano
Dazza Oreste	17- 2-1943	Monza	DOT	Monza
De Rosa Gianfranco	24-12-1939	Napoli	DOT	Napoli
D'Orso Luigi	14-10-1945	Frattamaggiore	DOT	Frattamaggiore
Donati Mario	19- 8-1928	Galliate	NON	Trecate
Dell'Oglio Camillo	13- 2-1941	Palermo	RAG	Palermo
Della Porta Augusto	30- 9-1925	Vetralla	NON	Assisi
Delfino Raffaele	12- 3-1931	Pescara	FAR	Pescara
Dossena Bernardo	15-10-1942	Piacenza	DOT	Piacenza
Debernardi Dario	29- 1-1931	Pinerolo	NON	Pinerolo
Drommi Giuseppe	16- 4-1937	Ascoli Piceno	RAG	Parma
Dipasquale Sebastiano	5- 9-1935	Ragusa	NON	Ragusa
De Felici Enrico	1-12-1946	Frascati	DOT	Roma
De Vita Pasqualino	22- 8-1929	Roma	NON	Roma
Di Domenico Carlo	11- 7-1940	Roma	DOT	Roma
De Rensis Nunzio	9- 9-1932	Napoli	NON	Roma
De Gennaro Mario	16- 4-1942	Monterotondo	AVV	Salerno
Di Matteo Corrado	4- 5-1943	Venafro	DOT	Piedimonte Matese
Di Bella Gaetano	3- 9-1943	Caselle Torinese	RAG	Torino
Doldo Luciano	25- 3-1947	Reggio Calabria	DOT	Mestre
Esposito Valerio	23- 9-1952	Napoli	RAG	Napoli
Egalini Marco	12-10-1951	Piacenza	DOT	Piacenza
Esposito Giovanni Enrico	7- 2-1948	Suez	DOT	Roma
Fontana Franco	6- 7-1943	Canistro	DOT	Avezzano
Ferraro Gaetano	16-11-1930	Benevento	NON	Benevento
Farinelli Antonio Raffaele	4- 4-1941	Sora	RAG	Sora
Fiorini Vincenzo	16- 8-1942	Sora	RAG	Broccostella
Franciolini Giovanni	6- 1-1945	Firenze	RAG	Firenze
Faccini Gianandrea	29- 5-1943	Camogli	DOT	Genova
Fontana Achille	22- 1-1949	Ventimiglia	DOT	Imperia
Fasoli Gian Paolo	2- 4-1942	La Spezia	DOT	La Spezia
Fava Ugo	27- 2-1950	Lucca	DOT	Lucca
Freddi Giorgio	27- 3-1938	Reggiolo	DOT	Mantova
Ferrara Sabino	6- 3-1937	Corato	RAG	Milano
Ferrero Angela	28- 4-1937	Torino	RAG	Milano
Fogliani Mario	24- 3-1951	Ragusa	DOT	Milano
Ferrari Gabriele	12- 2-1928	Nonantola	NON	Modena
Fontana Giorgio	22- 6-1949	Sassuolo	DOT	Sassuolo
Ferraro Roberto	1- 4-1938	Napoli	DOT	S. Giorgio a Cremano
Ferrante Concetta	5- 1-1936	Palermo	RAG	Palermo
Ferro Gaspare	1- 1-1945	Palermo	DOT	Palermo

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Fabbriciani Lucio	13- 1-1943	Arezzo	DOT	Perugia
Fadiga Adolfo	1- 8-1942	Pordenone	PRO	Pordenone
Favaro Gianfranco	12- 8-1954	Chions	RAG	Chions
Fossa Giuseppe	1- 5-1937	Parma	PRO	Roccabianca
Farri Loris Antonio	17- 9-1948	Reggio Emilia	DOT	Reggio Emilia
Ferrucini Giancarlo	2- 1-1941	Finale Ligure	RAG	Rimini
Falciola Franco	23- 3-1938	Pisa	NON	Roma
Falcioni Claudio	11- 2-1938	Roma	AVV	Roma
Fazio Giuseppe	2- 3-1916	Cosenza	AVV	Roma
Ferri Nazzareno	10- 3-1927	Pianella	DOT	Roma
Florena Salvatore	23-11-1952	Roma	DOT	Roma
Fertitta Gioacchino	12-10-1948	Cefalù	RAG	Cefalù
Fontanari Antonietta	3- 8-1931	Pergine	DOT	Trento
Ferrarese Francesco	2- 4-1951	Bovolone	DOT	Bovolone
Flamini Enzo	27- 2-1948	Filottrano	DOT	Recanati
Francalancia Carla	24- 3-1940	Macerata	RAG	Macerata
Fochi Mario	25- 4-1946	Torino	DOT	Torino
Gabutti Patrizio	22- 9-1946	Firenze	DOT	Arezzo
Gerosa Arnaldo	10- 3-1946	Castano Primo	DOT	Caronno Pertusella
Gambardella Bartolomeo	3- 9-1943	S. Vito sullo Ionio	DOT	Soverato
Giachetti Antonella	6- 4-1957	Firenze	RAG	Firenze
Giannella Antonio	18- 2-1930	Barletta	RAG	Firenze
Guarnieri Vitantonio	21- 3-1936	Bari	DOT	Foggia
Garbini Carlo	27- 8-1940	Perugia	NON	Genova
Gattiglia Giuseppe	13-12-19 8	Genova	NON	Genova
Graffione Aurelio	12- 1-1951	Lavagna	RAG	Arenzano
Galantini Federico	10- 5-1954	Sarzana	RAG	Ameglia
Goldoni Luciano	25- 4-1942	La Spezia	DOT	La Spezia
Gerosa Marco	3- 1-1950	Lecco	DOT	Lecco
Galleni Anna Rosa	26- 1-1952	Buenos Aires	RAG	Viareggio
Gaudioso Antonino	1-10-1939	Mazara del Vallo	RAG	Mazara del Vallo
Gaddi Alberto	9- 9-1935	Novellara	NON	Milano
Gaiara Angelo	1-12-1947	Cassolnovo	DOT	Milano
Galanti Marco Angelo	31- 1-1947	Legnago	DOT	Milano
Gallarati Giuseppe	9- 3-1921	Milano	NON	Milano
Gallone Francesco	12- 6-1939	Latiano	RAG	Milano
Gasparella Aurelia	30- 4-1942	Milano	DOT	Cernusco sul Naviglio
Gasparini Bruno	16- 7-1925	Venezia	NON	Milano
Gattoni Enrico	12-12-1933	Milano	NON	Milano
Guttuso Salvino	29-11-1926	Venezia	NON	Milano
Giros Luciano	27- 9-1941	Napoli	RAG	Napoli
Gallo Bruno	15- 7-1945	Panicale	DOT	Corciano

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Ghelardoni Silico	2-10 1925	Pisa	RAG	Pisa
Gianturco Vittorio	1- 3-1927	Avigliano	NON	Avigliano
Guerra Antonio	2- 1-1924	Imola	DOT	Lugo
Gaeta Guido	3- 9-1948	Castellammare di Stabia	DOT	Roma
Gaudini Mario	8- 2-1937	Roma	DOT	Roma
Gazzella Luigi	18- 7-1920	Roma	RAG	Roma
Guicciardi Lorenzo	4- 6-1909	Roma	DOT	Roma
Galeotti Doretta	29- 4-1943	Reggio Emilia	DOT	Torino
Galletto Alberto	6-11-1920	Bricherasio	NON	Torino
Gamba Dante	24-11-1935	Torino	DOT	Torino
Ghigo Gian Piero	27-10-1945	Saluzzo	DOT	Torino
Grimaudo Leonardo	22- 8-1939	Trapani	NON	Trapan
Gargano Francesco	31- 7-1943	Roma	DOT	Treviso
Guidali Antonio	21- 9-1934	Malnate	NON	Varese
Gattoni Aldo	28- 7-1941	Premosello	RAG	Omegna
Gagliano Ercole	13- 2-1951	Castelnuovo del Garda	DOT	Castelnuovo del Garda
Gorini Gianfranco	24- 8-1947	Bertinoro	DOT	Forlì
Gamberale Antonio	22- 7-1940	Portici	R/P	Milano
Introna Giuseppe	29- 2-1944	Bari	DOT	Bari
Iaria Francesco	20- 6-1936	Siderno	DOT	Soverato
Illuminati Enio	4- 6-1944	Ripatransone	NON	Ripatransone
Ivaldi Giuseppe	14- 7-1951	Genova	DOT	Genova
Ingianni Giacomo Gino	9- 5-1936	Marsala	DOT	Marsala
Ispano Laura	19- 6-1954	Milano	RAG	Milano
Ierace Francesco	8- 1-1942	Polistena	DOT	Torino
Jannuzzi Maurizio	21- 7-1958	Roma	DOT	Roma
Lorenzetto Angela	22- 9-1944	Bra	CON	Bra
Leonardi Andrea	2- 7-1945	Catania	DOT	Aosta
Lepore Giuseppe	5- 5-1942	Villamaina	DOT	Avellino
Landuzzi Luciano	12- 8-1941	Bologna	RAG	Bologna
Loiacono Aldo Cecilia	11- 7-1948	Ruvo di Puglia	DOT	Bologna
Lonoce Spartaco	15- 1-1920	Brindisi	DOT	Brindisi
Lo Giudice Silvana	16- 9-1954	Gallarate	RAG	Gallarate
Lanteri Michele	22- 8-1933	Cassano	NON	Catania
Lacava Francesco	16- 2-1946	Catanzaro	RAG	Catanzaro
Levy Sergio	2-12-1936	Cernobbio	NON	Cernobbio
Leone Luigi	25-10-1941	Genova	DOT	Genova
Leopizzi Antonio Raffaele	23-10-1939	Parabita	DOT	Parabita
Lanfredi Dante	1- 9-1944	Roncoferraro	DOT	Roncoferraro
Lui Franco	16- 3-1947	Mantova	DOT	Asola
Levi Emilio	24- 1-1949	Novate M.	NON	Cornaredo
Lippi Luciano	18- 1-1938	Viareggio	ING	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Lupi Gabriella	10-11-1942	Leggiuno S.	RAG	Milano
Lazzarini Rosario	23- 4-1948	Napoli	RAG	Napoli
Lorenzetti Mara	27-12-1956	S. Angelo L.	RAG	Pesaro
Lelli Giancarlo	14- 4-1946	Piacenza	DOT	Piacenza
Lascari Giovanni	29- 9-1944	Roma	RAG	Roma
Lisi Giovanni	8-10-1930	Napoli	G.P.	Roma
Lori Guido	13- 9-1930	Genova	NON	Roma
Levi Angelo	1- 5-1925	Adria	RAG	Adria
Liberti Filippo	7-11-1926	Campello sul Clitunno	NON	Terni
Lamagna Silvana	15- 5-1942	Torino	RAG	Torino
Longo Filoreto	18- 2-1951	Polistena	RAG	Moncalieri
Lunelli Luciano	20-10-1940	Trento	DOT	Trento
Lamacchia Luigi	30- 8-1947	Bari	DOT	Forlì
Lerose Luigi	27-11-1949	Strongoli	DOT	Strongoli
Lolla Giorgio	13-12-1943	Milano	NON	Milano
Massetti Franco	13 -4-1933	Alessandria	RAG	Alessandria
Magni Mario	5- 9-1946	Stia	RAG	Stia
Mortara Giuseppe	19- 5-1938	Asti	GEO	Asti
Martone Carmine	28- 6-1950	Cervinara	RAG	Cervinara
Murzilli Ennio	25- 2-1928	Valence	NON	Avezzano
Majorano Luciano	16-11-1929	Scandiano	EPU	Bari
Marrone Giovanni	1-10-1943	Bari	DOT	Bari
Mascia Francesco	14- 8-1936	Bari	PRO	Bari
Melpignano Pierino	6- 5-1932	Bari	NON	Bari
Mano Giovanni	28-10-1935	Milano	DOT	Bergamo
Morstabilini Giovanni	4-10-1949	Gromo	DOT	Seriate
Marazzi Luciano	24-12-1938	Milano	NON	Mozzo
Marchello Stefano	30- 7-1953	S. Paolo del Brasile	DOT	Bologna
Macario Filippo	22- 6-1945	Lovere	DOT	Darfo Boario
Manenti Franco	29-11-1938	Rovato	RAG	Rovato
Manfredi Luigi	22- 8-1945	Cilavegna	DOT	Palazzolo sull'Oglio
Marchioro Riccardo	20- 7-1940	Salò	NON	Salò
Motta Sergio	27- 5-1926	Verona	DOT	Brescia
Macchi Luigi	25- 9-1931	Gallarate	NON	Cassano Magnago
Muscarà Mario	27- 6-1945	Piazza Armerina	DOT	Piazza Armerina
Macaluso Carmelo	7-10-1938	Racalmuto	RAG	Firenze
Mochi Lorenzo	9- 5-1945	Radda in Chianti	DOT	Firenze
Moni Francesco	26- 9-1939	Empoli	RAG	Firenze
Marchitto Vittorio	12- 2-1937	S. Severo	DOT	S. Severo
Martinetto Ermanno	11- 9-1948	Genova	DOT	Genova
Mogorovich Sergio	22- 6-1950	Gorizia	DOT	Gorizia
Marotta Roberto	6- 3-1948	L'Aquila	DOT	L'Aquila

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Monaco Alfiero	18-12-1922	S. G. Lipioni	NON	L'Aquila
Musu Giuseppe	18-12-1944	La Spezia	RAG	La Spezia
Montinaro Carmelo	13- 1-1924	Melendugno	DOT	Lecce
Mariotti Vincenzo	28- 7-1944	Marcaria	D/C	Levata di C.
Maddalone Raffaele	9- 9-1935	Reggio Emilia	NON	Milano
Magnaghi Bruno	5- 5-1929	Magenta	NON	Milano
Marro Dante	6- 1-1944	Cervinara	NON	Cesano Boscone
Mastrangelo Antonio	17- 4-1943	San Severo	DOT	Milano
Mazzucchelli Carlo	10- 8-1934	Parma	GEO	Milano
Messina Salvatore Rino	10- 9-1943	Rovellasca	DOT	Milano
Montericcio Aldo	25- 7-1948	Trapani	DOT	Milano
Moretti Gisella	3-11-1948	Milano	DOT	Milano
Moroni Raimondo	2- 8-1930	Cossignano	DOT	Milano
Mascaretti Sergio Stefano	11- 9-1944	Antegnate	RAG	Modena
Muratore Giuseppe	19- 3-1946	Mondovì	DOT	Mondovì
Mantegazza Paolo	10- 2-1948	Novara	RAG	Novara
Maniaci Eugenio	1- 1-1942	Mazara del Vallo	DOT	Palermo
Marino Pasqualino	27- 9-1947	Pavia	DOT	Chignolo Po
Magnotta Antonio	24- 6-1944	Guardialfiera	DOT	Pesaro
Meli Walter	19-10-1946	Coli	DOT	Piacenza
Molesti Fausto	7- 5-1943	Peccioli	NON	Pisa
Martini Marco	4-10-1946	Buti	RAG	Pontedera
Menghi Gabriele	15- 4-1945	Sogliano al Rubicone	RAG	Rimini
Manca Marcello	23- 1-1939	Roma	NON	Roma
Marzano Paolo	11- 8-1952	Roma	CON	Roma
Mercanti Armido	22-12-1910	Arcidosso	DOT	Roma
Modesti Giuseppe	18- 4-1936	Civitella del Tronto	AVV	Roma
Morroni Bruno	12-10-1934	Roma	RAG	Roma
Mulè Angelo	4-11-1940	Catanzaro	NON	Roma
Marzola Silvio	11-11-1921	Rovigo	NON	Rovigo
Mascolo Marcello	2-11-1933	Cava dei Tirreni	AVV	Montecorvino
Menditto Pasquale	3- 6-1950	Napoli	DOT	Caserta
Maffeo Carlo Augusto	23- 5-1930	Torino	NON	Revigliasco
Mollo Marco	28- 4-1955	Torino	DOT	Vinovo
Motta Sergio	13-11-1936	Torino	RAG	Torino
Mandirola Pietro	26- 2-1939	Tortona	DOT	Tortona
Marsoni Gian Antonio	26-10-1946	Venezia	RAG	Treviso
Mentasti Ugo	30-12-1944	Varese	DOT	Varese
Macchi Giulio	7- 6-1940	Varese	NON	Varese
Marinoni Laura	21- 3-1944	Verona	DOT	Verona
Meggiolaro Giovanni	8-10-1939	Verona	DOT	Verona
Morelli Renato	22-11-1922	Napoli	DOT	Verona

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Mettimano Ignazio	1- 2-1933	Notaresco	DOT	Roma
Merlino Giuseppe	26-10-1928	Lipari	NON	Lipari
Marcuccio Elvo	14- 8-1931	Milano	NON	Milano
Manghi Angelo	10- 1-1939	Milano	NON	Paullo
Morolli Mario	15-10-1942	Rimini	NON	Roma
Manfredi Gigliotti Michele	12- 6-1941	Nocera Terinese	AVV	S. Agata di Militello
Nocentini Niccolò	26-11-1936	Grosseto	DOT	Grosseto
Nottoli Carlo	26- 6-1948	Lucca	DOT	Lucca
Narduzzi Nella	30- 9-1927	Bucarest	NON	Bollate
Nodari Paolo	31- 8-1943	Castiglione delle Stiviere	AVV	Milano
Nardi Francesco	10-11-1938	Roma	GIO	Roma
Natalini Augusto	17- 8-1944	Roma	NON	Roma
Nelli Luciano	17- 3-1941	Cast. di Sot.	DOT	Roma
Nardelli Claudio	3- 3-1946	Trento	CON	Trento
Oggioni Giuseppe	29- 8-1939	Concorezzo	DOT	Iseo
Oliva Giuseppe	2-10-1933	Messina	DOT	Catania
Orlando Vito Oronzo	24-11-1949	Collepasso	DOT	Foggia
Onida Franco Gavino Andrea	9- 3-1932	Sassari	NON	Brugherio
Oneto Carlo	6-10-1940	Salerno	DOT	Salerno
Paragallo Ugo	4- 4-1946	Forino	DOT	Avellino
Preziosi Carmine	14- 7-1933	Avellino	NON	Avellino
Piccininni Giuseppe	7- 9-1938	Bari	DOT	S. Spirito
Punzi Giacomo	19- 5-1944	Belluno	DOT	Belluno
Pagani Maurizio	16- 1-1945	Genova - Sestri	DOT	Palazzolo sull'Oglio
Pennacchio Ivo Luigi	9- 6-1932	Brescia	R/C	Brescia
Pilloni Vittorio	10- 7-1937	Cagliari	NON	Cagliari
Pascarella Luigi	10- 5-1929	Maddaloni	NON	Cagliari
Padovani Giovanni	18- 2-1942	Firenzuola	DOT	Firenze
Pierattini Arnaldo	15- 1-1934	Pistoia	GEO	Firenze
Pietrini Renato	13- 5-1931	Casole d'Elsa	DOT	Firenze
Pagliara Pietro	14- 5-1942	Foggia	DOT	Foggia
Palumbo Vittorio	9-11-1942	S. Severo	DOT	S. Severo
Pastorino Davide	21- 3-1933	Rossiglione	NON	Genova
Pesce Giuseppe	24- 5-1936	Genova - Sestri	NON	Genova - Sestri
Pizzo Domenico	19- 2-1949	Cogoleto	RAG	Cogoleto
Pozzolini Gian Paolo	19-12-1941	Genova	DOT	Genova
Petrollini Giovanni	17- 9-1944	Pescolanciano	DOT	Sessano del Molise
Panico Ottavio	28- 9-1939	Latronico	NON	Latronico
Proietti Cuniberto	21- 8-1932	Paliano	RAG	Latina
Parolari Mario Angelo	4- 5-1933	Lecco	DOT	Lecco
Paolinelli Mauro	25- 2-1953	Lucca	DOT	Lucca
Puccinelli Pier Luigi	9- 3-1944	Massarosa	DOT	Viareggio

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Puma Antonino	14- 1-1946	Mazara del Vallo	DOT	Mazara del Vallo
Pedone Gianfranco	2- 2-1938	Milano	DOT	Milano
Pedrielli Pietro	25-10-1924	Anversa	RAG	S. Donato Milanese
Piazzi Pietro	4-12-1925	Milano	DOT	Milano
Pigliafreddo Angelo	19- 5-1943	Milano	RAG	Milano
Pivato Sergio	13-11-1945	Milano	DOT	Milano
Poggi Gianni	14- 8-1943	Montecchio	RAG	Milano
Poncemi Zeno Giancarlo	2- 9-1937	Milano	NON	Milano
Pelloni Luciano	4- 5-1947	Vignola	CON	Vignola
Parisio Francesco	17- 1-1950	Napoli	DOT	Napoli
Passero Giuseppe	3-12-1937	Nola	NON	Nola
Picardi Mario	22- 7-1939	Napoli	NON	Napoli
Piccolo Antonio	2- 9-1945	Napoli	DOT	Casoria
Pierro Massimo	28-10-1938	Napoli	DOT	Napoli
Puglia Maurizia	10-11-1951	Padova	DOT	Padova
Paccagnella Renzo	4-12-1943	Padova	DOT	Padova
Pace Andrea	18-10-1951	Marsala	PRO	Palermo
Puppin Paolo	21-12-1940	Pordenone	RAG	Fiume Veneto
Pavan Riccardo	9- 7-1948	S. Pellegrino Terme	DOT	Sacile
Palermini Emilio	30- 8-1929	Canistro	DOT	Roma
Pichi Dario	13-11-1933	Torino	NON	Roma
Pichiorri Franco	11-12-1948	Roma	DOT	Roma
Picone Antonio	14- 6-1922	Avellino	NON	Roma
Postiglione Vittorio	20- 1-1922	Napoli	NON	Roma
Postorino Tommaso	11-12-1942	Roma	RAG	Roma
Pisapia Ezio Maria	1-10-1944	Cava dei Tirreni	RAG	Cava dei Tirreni
Pollano Luigi	7-10-1944	Savona	DOT	Savona
Pasella Antonio Augusto Ottaviano	6-10-1942	Calangianus	DOT	Calangianus
Passoni Luigi	29-12-1926	Torino	DOT	Torino
Pignocchino Guido	15- 3-1928	Torino	DOT	Torino
Pitacco Bartolomeo	7-10-1914	Pirano	RAG	Trieste
Pasqualato Angelo	21- 3-1932	Mirano	RAG	Venezia Mestre
Pietravalle Walter	17- 4-1939	Gallarate	DOT	Mestre
Piccinini Augusto	20-12-1922	Brisighella	CHI	Schio
Palumbo Francesco Paolo	10-12-1948	Cast. di St.	RAG	Nepi
Pennisi Vincenzo	8- 6-1941	Paola	DOT	Roma
Quero Tommaso	17- 5-1933	Bari	RAG	Bari
Quasimodo Renato	18- 6-1930	Siracusa	RAG	Mantova
Quaranta Luciano	21-11-1940	Roma	DOT	Tivoli
Quaglia Domenico	22- 6-1935	Velletri	RAG	Velletri
Ruffini Luigino	12- 5-1944	Costa Volpino	DOT	Costa Volpino
Ramenghi Rino	8- 7-1922	Dozza	NON	Imola

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Russo Francesca	6- 8-1948	S. Stefano d'Aspromonte	DOT	Rapallo
Ricciuti Carlo	1- 8-1924	Giuliano T.	NON	Giuliano Teatino
Rabbito Corrado Emanuele	25-12-1939	Calascibetta	DOT	Enna
Ridi Andrea	4- 9-1949	Firenze	DOT	Firenze
Ravano Maurizio	28- 8-1945	Genova	DOT	Genova
Romanengo Luca	3- 7-1948	Genova	DOT	Genova
Rosa Pietro	12-11-1942	Quadri	DOT	Isernia
Reggiani Giorgio	21- 7-1928	Villa Guardia	NON	Ortonovo
Rovelli Renato	18- 2-1949	Cernusco M.	RAG	Montevecchia
Ricci Sauro	4- 8-1946	Pescia	DOT	Viareggio
Russo Roberto	31-10-1938	Milano	NON	Castiglione delle Stiviere
Rampoldi Aldo	12- 7-1924	Menaggio	DOT	Milano
Rinaldi Marcello	6-12-1930	Firenze	NON	Milano
Riva Maurizio	30- 7-1950	Milano	DOT	Milano
Rizzo Renato	18- 5-1927	Messina	NON	Milano
Rosti Giovanni	13- 6-1925	Carpiano	NON	Milano
Russo Enzo	3- 2-1945	Ortona	DOT	Milano
Russo Giorgio	22- 4-1941	Milano	PAG	Corsico
Raia Michele	21-11-1941	Somma Vesuviana	DOT	S. Sebastiano al Vesuvio
Rossi Giambattista	19-10-1939	Cittadella	DOT	Padova
Rizzi Ornella	8- 5-1947	Conselve	DOT	Conselve
Reggiani Alberto	2- 5-1943	Verona	DOT	Padova
Rivalta Maria Paola	25- 3-1940	Ravenna	RAG	Lugo
Riccò Carlo	16- 5-1951	Reggio Emilia	DOT	Reggio Emilia
Raffaele Franco	4- 3-1935	Pisa	NON	Roma
Raffa Filippo	27- 5-1941	Messina	DOT	Roma
Ravera Giuseppe	29-11-1933	Cassinelle	NON	Roma
Rosati Pasquale	18-11-1928	Roma	NON	Roma
Ragusa Adriano	12-10-1939	Trieste	RAG	Torino
Roccati Gualtiero	11- 3-1947	Torino	RAG	Torino
Rossi Giuseppe	6-12-1941	Vercelli	DOT	Torino
Russo Ettore	21- 4-1946	Novoli	RAG	Barletta
Rotella Zungrone Umberto	5- 4-1925	Catanzaro	DOT	Verona
Rizzo Antonio	19- 6-1930	Monselice	NON	Vicenza
Ruffino Mauro	29- 7-1947	Fossano	DOT	Fossano
Rodogno Daniele	7-11-1948	Catania	AVV	Acireale
Rizzo Giuseppe	20- 1-1924	Lecce	NON	Roma
Rossin Mario	25- 7-1941	Salerno	RAG	Salerno
Solimene Ennio	4- 6-1940	Serino	DOT	Avellino
Schena Giovanni	15- 1-1947	Bari	DOT	Bari
Scivittaro Luciano	1-11-1939	Bari	DOT	Bari
Solimando Matteo Leonardo	17- 2-1944	Grumo Appula	RAG	Bari

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Salatti Gilberto	3-12-1945	Gazzuolo	CON	Cardano al Campo
Serazzi Piero	23- 6-1945	Borgo S. Martino	DOT	Borgo S. Martino
Scardace Concetta	17- 4-1955	Catania	RAG	Acicastello
Santini Alfredo	19- 8-1934	Copparo	NON	Ferrara
Santini Giancarlo	28-12-1938	Genova	RAG	Genova
Salvi Maria Gioiosa	10- 5-1949	Arezzo	DOT	Isola del Giglio
Sciarretta Vincenzo	1-12-1937	Termoli	NON	Termoli
Sibilla Luciano	26- 3-1923	Genova	NON	Lerici
Scurria Antonino	19- 7-1933	S. Salvatore di Fitalia	AVV	Mandella del Lario
Silvestri Giancarlo	19- 8-1935	Castiglione della Pescaia	NON	Piombino
Salvadori Massimo	11-11-1953	Altopascio	RAG	Altopascio
Sacconaghi Alberto	18-10-1942	Milano	NON	Milano
Sala Roberto	28- 7-1941	Milano	DOT	Milano
Salocchi Luciano	3- 7-1937	Milano	NON	Milano
Salvini Miriam	3- 8-1951	Milano	RAG	Milano
Sangalli Giacomo	26-11-1932	Calvenzano	NON	Borghetto L.
Scattoni Antonio	6-12-1934	Orvieto	DOT	Milano
Scarabelli Giorgio	30- 7-1933	Voghera	NON	Milano
Spolverini Aldo	29-12-1930	Roma	NON	Milano
Stefanel Diego	11- 5-1948	Milano	DOT	Milano
Stefani Roberto	27- 7-1948	Paullo	RAG	Milano
Squizzato Silvano	10- 6-1944	Varese	PRO	Monza
Saporito Andrea	22- 5-1924	Napoli	DOT	Napoli
Stimolo Ezio	6- 8-1940	Agrigento	DOT	Napoli
Scala Vincenzo	7-12-1941	Noto	NON	Palermo
Sesti Francesco	27- 9-1951	Palermo	DOT	Palermo
Salvini Fiorenzo	22-10-1951	Fiorenzuola	DOT	Piacenza
Segalotti Renzo	19- 4-1937	Cordovado	RAG	Cordovado
Spinelli Galisto	16-10-1942	Montalto M.	DOT	Bassano del Grappa
Sacchi Elio	3- 3-1943	Parma	CON	Noceto
Siboni Luciano	18- 4-1944	Ravenna	RAG	Ravenna
Spitali Antonino	22- 4-1918	Grotte	DOT	Ravenna
Sarno Maria	9- 9-1936	Velletri	NON	Roma
Sidoti Felice	5-10-1923	Messina	NON	Roma
Simonetti Remo	22-10-1950	Treia	RAG	Roma
Speciale Anton Andrea	10-10-1950	Roma	DOT	Roma
Semprini Alberto	19- 4-1946	Roma	RAG	Roma
Scafuri Domenico	15- 7-1948	Pellezzano	RAG	Salerno
Serva Giancarlo	22- 4-1944	Centola	DOT	Salerno
Spirito Ferdinando	16-12-1938	Salerno	DOT	Giffoni V.P.
Spinelli Vito	28- 1-1920	Manduria	AVV	Torino
Steccanella Oreste	16- 5-1936	Conegliano	RAG	Follina

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Scarpa Francesco	5- 8-1938	Venezia	RAG	Venezia
Spinoni Domenico	15- 1-1922	Borgo S.G.	RAG	Verona
Silvestrelli Oriana	11-10-1949	Ancona	RAG	Ancona
Severi Luciano	12- 1-1941	Cesena	NON	Cesena
Sanna Salvatore	14-12-1945	Cabras	DOT	Cabras
Scaroni Bruno	25- 4-1913	Schio	G/P	Vicenza
Thaler Konrad	13- 4-1943	Nova Ponente	DOT	Nova Ponente
Truscello Ugo	1- 1-1935	Novara di Sicilia	DOT	Acicastello
Testoni Eugenio	10- 4-1955	Como	RAG	Como
Tedoldi Bertolini Nicola	1- 4-1936	Bordolano	RAG	Cremona
Taiuti Enio	19-12-1947	Fiesole	RAG	Pontassieve
Tofanari Marco	3- 5-1946	Firenze	RAG	Firenze
Tortori Luigi	12- 9-1936	Tivoli	RAG	Sesto Fiorentino
Taçchino Albina	12- 6-1946	Genova	DOT	Genova
Tomasi Giorgio	18- 3-1937	Gorizia	DOT	Grosseto
Tonalini Mario	17- 6-1910	Milano	NON	Milano
Torri Francesco	14-12-1939	Novara	NON	Correzzana
Tonello Mirto Maria	28- 5-1946	Padova	DOT	Padova
Tognazza Guglielmo	6- 4-1941	Padova	DOT	Padova
Todeschini Paolo	12-12-1949	Noventa Padovana	RAG	Padova
Tamburini Delio	5- 1-1948	Saltara	DOT	Fano
Triggiani Vincenzo	16-11-1931	Ischitella	NON	Piacenza
Tramontina Alfio	26-12-1936	Maniago	RAG	Maniago
Terzuolo Marcello	20-11-1946	Torino	DOT	Torino
Tami Eliso	1- 8-1949	Udine	DOT	Pavia di Udine
Tognon Giovanni	2-12-1946	Castelnuovo del Garda	DOT	Castelnuovo del Garda
Tavagna Giorgio	14- 8-1943	Vicenza	DOT	Vicenza
Tolone Antonio	11- 9-1948	Morano Calabro	DOT	Prato
Uliva Ombretta	19- 8-1953	Torino	RAG	Torino
Visca Roberto	16- 8-1943	Alessandria	DOT	Alessandria
Venturini Mirella	27- 5-1945	Poppi	RAG	Arezzo
Veneziani Franco	12- 5-1937	Bergamo	NON	Bergamo
Valletta Franco	23-11-1929	Cercepiccola	NON	Cercepiccola
Valenti Michele	1- 9-1940	Catania	DOT	Catania
Verrucchi Roberto	30- 4-1946	Portoferraio	DOT	Firenze
Ventura Antonio	28-11-1946	Benevento	DOT	Foggia
Vinci Leonardo	17- 6-1950	Poggio Rusco	DOT	Poggio Rusco
Vertucci Angelo	3- 9-1927	Dugenta	RAG	Milano
Viecca Vinicio	28- 9-1943	Marzio	NON	Milano
Vernaccini Roberto	24- 6-1948	Milano	RAG	Milano
Valera Mario	5-11-1930	Milano	ING	Monza
Vellecco Bruno	4- 6-1946	Napoli	DOT	Napoli

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale di iscrizione	Residenza
Vitale Euplio	14- 6-1948	Napoli	DOT	Napoli
Valenti Luciano	8- 6-1947	Balestrate	RAG	Balestrate
Vitali Rosanna	4- 7-1949	Pesaro	RAG	Pesaro
Volpi Maura	8-11-1952	Ferrara	RAG	Pesaro
Valentini Giuseppe	10- 5-1946	Penne	DOT	Pescara
Valla Francesco	10- 8-1944	Fiorenzuola	NON	Piacenza
Vezzani Sergio	1- 2-1954	Valenciennes	RAG	Pistoia
Vanni Bruno	28-11-1946	Roma	RAG	Roma
Vento Roberto	25- 3-1941	Roma	DOT	Roma
Verginelli Pasquale	8-10-1943	Roma	AVV	Roma
Villa Luigi	11- 9-1926	Besana in Brianza	NON	Roma
Venturelli Rodolfo	11- 5-1951	Caselle T.	DOT	Torino
Valentini Fabio	16-11-1949	Canazei	DOT	Canazei
Veneziano Carlo	17-10-1946	Varese	DOT	Azzate
Zaru Dante	8- 1-1947	Ardauli	DOT	Cagliari
Zucconi Paolo	19- 2-1936	Firenze	RAG	Firenze
Zagami Felice	5-12-1929	Lipari	RAG	Roma
Zane Alberto	3- 3-1943	Trento	DOT	Verona
Zanon Giuseppe	10-10-1944	Piovene R.	DOT	Vicenza

REVISORI UFFICIALI DEI CONTI

Legenda degli albi professionali di iscrizione

1) Dottori agronomi e dottori forestali	AGR
2) Agenti di cambio	AGC
3) Architetti	ARC
4) Attuari	ATT
5) Avvocati	AVV
6) Biologi	BIO
7) Chimici	CHI
8) Consulenti del lavoro	CON (C.L.)
9) Dottori commercialisti	DOT
9-*bis*) Dottori « elenco speciale » non professionisti	SDR
10) Farmacisti	FAR
11) Geologi	GEL
12) Geometri	GEO
13) Giornalisti	GIO
14) Giornalisti « elenco pubblicisti »	EPU (G.P.)
15) Ingegneri	ING
16) Medici	MED
17) Non iscritti in alcun albo professionale	NON
18) Notaio	NOT
19) Periti agrari	PAG (P.A.)
20) Periti industriali	PER
21) Procuratori legali	PRO
22) Ragionieri e periti commerciali	RAG
22-*bis*) Ragionieri « elenco speciale » non professionisti	SRG
23) Spedizionieri doganali	SPE (S.D.)
24) Veterinari	VET

(3589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre universitarie (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo delle probabilità.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmitologia);

patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollami, conigli);

patologia tropicale;

anatomia topografica veterinaria.

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana;

letteratura cristiana antica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia generale applicata agli studi medici.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3822)

Trasferimento di posti di assistente ordinario da varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di mineralogia e geologia della facoltà di agraria dell'Università di Sassari, con il decreto ministeriale 21 maggio 1961 è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Giovanna Forteleoni alla cattedra di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova. Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica è stato registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 31, foglio n. 159.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di matematica generale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, con il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1962, n. 928, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Luciana Sgambati alla cattedra di analisi matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno. Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica è stato registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36, foglio n. 257.

(3549)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Polimeri (già Enoix chimica), in Sassari, sede amministrativa Milano - Fiori Assago, laboratorio di S. Donà Milanese e stabilimenti di Gela e Ragusa, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'8 agosto 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, in Palermo, laboratori di Sesto S. Giovanni, S. Donato Milanese (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Ravenna, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Polimeri (già Enoix chimica), in Sassari, sede amministrativa Milano - Fiori Assago, laboratorio di S. Donà Milanese e stabilimenti di Gela e Ragusa, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, in Palermo, laboratori di Sesto S. Giovanni, S. Donato Milanese (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Ravenna, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(3856)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 12 giugno 1984, il dott. Graziano Serpico, nato a S. Vitaliano (Napoli) il 21 settembre 1941, residente a Napoli, piazza Principe Umberto n. 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Organizzazione cooperativa edilizia campana - O.C.E.C. », in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 con precedente decreto del 7 novembre 1970, in sostituzione del dott. Giuseppe D'Alessandro, che non fornisce notizie sullo stato della procedura.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1984, il dott. Graziano Serpico nato il 21 settembre 1941, residente a Napoli, piazza Principe Umberto, 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Fiorelli » a r.l., in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 18 aprile 1972, in sostituzione del dott. Giuseppe D'Alessandro.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1984, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento n. 7/1982 del 18 marzo 1982 del tribunale di Benevento, è stato annullato il decreto ministeriale 21 marzo 1984, con il quale è stato disposto lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « I.Vi.Not. » (Istituto di vigilanza notturna), in Benevento e l'avv. Ennio Venditti, nato a Sassinoro (Benevento) il 18 dicembre 1923, residente a Benevento, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984, l'avv. Luigi Jannettone, nato a Carinola il 7 settembre 1954 e ivi residente in via V. Emanuele n. 118, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Libertas», in S. Maria Capua Vetere (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto 15 settembre 1958, in sostituzione del rag. Renato Ursomando, deceduto.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984, il dott. Graziano Serpico, nato a S. Vitaliano (Napoli), il 21 settembre 1941, residente a Napoli, piazza Principe Umberto n. 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa mutua di produzione e lavoro «Ediltecnica» a r.l., in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 maggio 1950, in sostituzione dell'avv. Giulio Pasquale, deceduto.

(3458-3747)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Lombardia, Veneto, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 14 giugno 1984, n. 686

REGIONE LOMBARDIA

Como: piogge torrenziali del 10 e 11 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Pianello Lario, Musso, Dongo, Stazzona, Germasino, Garzeno, Consiglio Rumo, Gravedona, Dosso del Liro, Peglio, Livo, Domaso, Vercana, Trezzone, Montemezzo e Sorico.

Decreto ministeriale 4 luglio 1984, n. 759

REGIONE VENETO

Belluno: grandinata dell'11 e 13 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Sospirolo, Sedico, Trichiana e Mel.

Padova:

grandinata del 3 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Capo S. Martino, Villa del Conte, S. Giustina in Colle, Arre, Bagnoli di Sopra ed Agna;

grandinata e tromba d'aria del 14 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Codevigo ed Arzergrande;

grandinate e nubifragio del 2 settembre 1983 nel territorio del comune di Rovolon;

tromba d'aria del 3 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Piombino d'Ese e Trebaseleghe.

Venezia:

temporale con forte vento del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Caorle, Eraclea, S. Stino di Livenza e Torre di Mosto;

tromba d'aria del 15 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Cavarzere e Cona;

tromba d'aria del 29 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Caorle e S. Stino di Livenza.

Vicenza:

tromba d'aria con grandine del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Mason Vicentino, Bassano del Grappa, Nove, Pianezze, Molvena, Breganze, Schio, Cartigliano e Rosa;

nubifragio con grandine del 29 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore;

siccità primavera-estate 1983 nel territorio dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino e Zermechedo.

Verona:

grandinata del 1° maggio 1983 nel territorio dei comuni di Negrar e Pescantina;

grandinata del 9 maggio 1983 nel territorio del comune di Cazzano di Tramigna;

grandinata del 10 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Gazzo Veronese, Isola della Scala e Salizzole;

grandinata del 15 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Villafranca di Verona e Zevio;

grandinata del 21 giugno 1983 nel territorio del comune di Negrar;

grandinata del 24 giugno 1983 nel territorio del comune di Nogara;

grandinata del 13 luglio 1983 nel territorio dei comuni di S. Bonifacio e Soave;

grandinata del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Bardolino, Brentino Belluno, Bussolengo, Cavaion Veronese, Dolcè, Fumane, Lazise, Marano di Valpolicella, Negrar, Pastrengo, Pescantina e S. Ambrogio di Valpolicella;

grandinata del 3 agosto 1983 nel territorio del comune di Gazzo Veronese.

Decreto ministeriale 4 luglio 1984, n. 758

REGIONE MOLISE

Isernia: abbondanti nevicate e successive persistenti piogge del periodo febbraio-marzo 1984 che hanno determinato movimenti franosi in alcune località del territorio del comune di Agnone.

Decreto ministeriale 11 luglio 1984, n. 792

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Pordenone: forte vento del 9 e 10 febbraio 1984 in parte del territorio dei comuni di Clauzzetto, Frisanco, Meduno, Montereale, Valcellina, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo e Vito d'Asio.

Udine:

tromba d'aria del 27 dicembre 1983 in parte del territorio dei comuni di Forni Avoltri, Forni di Sopra, Paularo e Taipana;

forte vento del 9, 10 e 11 febbraio 1984 nell'intero territorio dei comuni di Pulfero e Torreano e in parte del territorio dei comuni di Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Tarcento e Treppo Grande.

Decreto ministeriale 11 luglio 1984, n. 793

REGIONE TOSCANA

Grosseto: tromba d'aria del 3 marzo 1984 in varie località del territorio dei comuni di Magliano in Toscana e Orbetello.

Decreto ministeriale 11 luglio 1984, n. 794

REGIONE SICILIA

Caltanissetta: nubifragio del 28 settembre, del 23 e 24 ottobre 1983 nel territorio dei comuni di Gela e Niscemi e in parte del territorio dei comuni di Mazzarino e Butera.

Ragusa: nubifragio del 29 settembre, del 2, 19 e 23 ottobre 1983 in varie località del territorio del comune di Acate.

Le Regioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3838)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle società del gruppo Fabbrica italiana tubi ferrotubi FIT, in amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1984 nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi FIT, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine, Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Reggio Emilia, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bologna, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Verona. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Firenze. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Ancona, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bari, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Genova, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Varese, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria, delle S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli, Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari e della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta, è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Giancamillo Naggi, l'avv. Rosario Nolasco, nato a Santo Stefano di Camastra (Messina) il 12 giugno 1933.

(3918)

Autorizzazione alla S.p.a. Modena Terminal ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto interministeriale 25 giugno 1984, la S.p.a. Modena Terminal è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere negli impianti siti in Campogalliano (Modena), piazzale delle Nazioni.

(3803)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pantelleria, Modena, Orte e Brindisi.

Con decreto interministeriale 21 giugno 1984, n. 201, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio denominato ex deposito munizioni « Ghirlanda » sito in Pantelleria (Trapani) e riportato nel catasto del medesimo comune alle partite 10355-2023-9259, foglio di mappa n. 71, particelle numeri 113, 197, 198, 114, 142, 412, 413, 411, 429, 430, 431, 414, 415, 199, 432, 433, 434, 410, 442, per una superficie complessiva di mq 13.325.

Con decreto interministeriale 21 giugno 1984, n. 203, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Modena e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 86, mappale n. 40, della superficie di mq 4.245.

Con decreto interministeriale 21 giugno 1984, n. 202, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Orte e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 38, particella n. 9, della superficie complessiva di Ha 1.08.00.

Con decreto interministeriale 22 giugno 1984, n. 204, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area di mq 11.466 sita in Brindisi, località « Ponte Piccolo » riportata in catasto del comune censuario di Brindisi alla partita n. 12001, foglio di mappa n. 55, particella n. 702 (già particella 22/rata).

(3694)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Filottrano.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1984, n. 3202, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Filottrano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 374.551.569, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 393.206.614 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Confezioni M.C.M. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi d'imposta accordati al contribuente.

(3462)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore sospensione dei termini IRPEF, ILOR e SOCOF per Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. (Ordinanza numero 293/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le proprie ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, n. 242/FPC/ZA del 12 giugno 1984 e n. 249/FPC/ZA del 14 giugno 1984;

Considerato che è stato predisposto apposito emendamento al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, all'esame del Parlamento per la conversione, concernente la postergazione e rateizzazione delle somme dovute e non corrisposte dai contribuenti di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida;

Ravvisata quindi, in armonia con il sopra cennato emendamento la opportunità di disporre una ulteriore sospensione dei termini prorogati, da ultimo, con la citata ordinanza numero 249/FPC/ZA del 14 giugno 1984;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 giugno 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel terzo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 e nell'art. 1 dell'ordinanza n. 242/FPC/ZA del 12 giugno 1984, relativamente ai beneficiari di cui al quinto comma dell'art. 2 della citata ordinanza n. 216, già prorogato al 30 luglio 1984 con ordinanza n. 249/FPC/ZA del 14 giugno 1984, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3901)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Tariffe telefoniche. (Provvedimento n. 22/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto il provvedimento CIP n. 12/1982 del 29 aprile 1982;

Visti i provvedimenti CIP n. 24/1981 del 26 maggio 1981 e n. 11/1982 del 29 aprile 1982 con cui è stata istituita la «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state stabilite le modalità di funzionamento;

Visti i provvedimenti CIP n. 60/1982 del 23 dicembre 1982 e n. 3/1984 del 30 gennaio 1984 con cui è stata prorogata l'operatività della «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento;

Vista la delibera del 19 giugno 1984, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel fissare il canone di concessione al 3% a partire dal 1984, prende atto che saranno emanati nel corrente anno provvedimenti compensativi della mancata riduzione allo 0,5% del canone stesso;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 19 luglio 1984 e vista la relazione da questa approvata;

Delibera:

CANONI DI ABBONAMENTO E CONTRIBUTI PER LA INSTALLAZIONE E IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI

1) *Gruppi tariffari.*

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

II gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2) *Categorie di abbonamento.*

Gli abbonamenti di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria A - Tutti gli abbonamenti salvo quelli specificatamente agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria *B;* anche questi ultimi possono essere classificati in categoria *A* a richiesta degli utenti.

Categoria B - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria *A.*

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B,* il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B,* lo stesso gestore senza pregiudizio dell'azione penale, ove il fatto costituisca reato, procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *A* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.

3) *Canoni di abbonamento al servizio telefonico.*

I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A.*

4) *Supplementi al canone di abbonamento.*

Agli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati e di 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta ai canoni di cui al precedente punto 3), è applicato un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni km o frazione del raggio medio della rete stessa.

5) *Contributi per nuovo impianto, trasloco, trasformazioni e prestazioni varie.*

I contributi per le spese di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui al precedente punto 3), sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B.*

I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *C.*

6) *Canoni di abbonamento per impianti interni.*

Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura indicata nella tabella *D.*

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.

7) *Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto e trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la società concessionaria.*

I canoni di manutenzione e noleggio, i contributi impianto e trasloco per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *E.*

8) *Canoni di manutenzione per gli impianti interni.*

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo i canoni di manutenzione, dovuti alla società concessionaria per le prestazioni del personale della società stessa, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *F.*

9) *Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.*

I canoni e i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per la cessione in uso di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *G.*

10) *Circuiti extraurbani.*

Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano i canoni nella misura di cui alla tabella *H,* in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del successivo punto 13).

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE SETTORIALI ED INTERURBANE

11) *Conversazioni urbane automatiche.*

Salvo quanto previsto nel successivo punto 22) le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.

Salvo quanto previsto nel successivo punto 22) la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 200 IVA compresa.

12) *Valore del gettone telefonico.*

Ai fini di quanto previsto dal presente provvedimento, il valore del gettone telefonico è fissato in L. 200.

13) *Misurazione delle distanze.*

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane) le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

14) *Conversazioni teleselettive.*

Salvo quanto previsto nei successivi comma a ciascuna comunicazione settoriale e interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni settoriali	1	150
Comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	72
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	20
da oltre 120 fino a 240 km	1	18,5
oltre 240	1	18,5

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Fino a 15 km	1	35
Da oltre 15 fino a 30 km	1	24
Da oltre 30 fino a 60 km	1	15
Da oltre 60 fino a 120 km	1	12,5
Da oltre 120 fino a 240 km	1	11,5
Oltre 240 km	1	11,5

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Fino a 15 km	1	96
Da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
Da oltre 30 fino a 60 km	1	35
Da oltre 60 fino a 120 km	1	32
Da oltre 120 fino a 240 km	1	29,8
Oltre 240 km	1	29,8

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato e dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Fino a 15 km	1	144
Da oltre 15 fino a 30 km	1	80
Da oltre 30 fino a 60 km	1	45
Da oltre 60 fino a 120 km	1	40
Da oltre 120 fino a 240 km	1	37
Oltre 240 km	1	37

Il valore di ciascun impulso per le tariffe di cui al presente punto è fissato nel successivo punto 17.

15) *Comunicazione tramite operatrice.*

Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni tre minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella *I*.

16) *Comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.*

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 120.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 200 per il primo impulso e di L. 150 per ciascuno degli impulsi successivi.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo punto 22) anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo dovuto è percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali conversazioni, in relazione ai ritmi di cui al precedente punto 14), la centrale invia all'apparecchio i primi tre impulsi di ogni serie di quattro.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

17) *Valore degli scatti.*

Il valore degli scatti di contatore di utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive di cui al punto 14) cumulativamente agli scatti urbani di cui al punto 11), primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore è costituito da prezzo più sovrapprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella *L*.

Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano ed internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da conversazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Fermo restando quanto stabilito in materia dalle convenzioni, tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e concessionarie, nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 80 per il traffico nazionale e pari a L. 92 per il traffico internazionale ed intercontinentale.

Il sovrapprezzo sullo scatto è considerato pari a L. 42 per il traffico nazionale e pari a L. 30 per il traffico internazionale ed intercontinentale; detto sovrapprezzo affluisce per intero alla « Cassa conguaglio per il settore telefonico » istituita con provvedimento CIP n. 24/1981, modificato dal provvedimento CIP n. 11/1982.

18) *Documentazione del traffico.*

Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 35 per ogni comunicazione documentata.

19) *Commissioni telefoniche.*

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.500 per ognuna.

20) *Soprattassa interurbana.*

Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni.

21) *Informazioni di elenco.*

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

22) *Tariffa urbana a tempo.*

Compatibilmente con gli adeguamenti di centrale necessari, alle conversazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi secondo la seguente tabella:

	Ritmo degli impulsi (secondi)	
Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato	360	(6 minuti)
In tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi	1.200	(20 minuti)
Per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico . .	540	(9 minuti)

Fermo restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati, con decorrenza 1° novembre 1984 la suddetta tariffa viene estesa alle reti con oltre 300.000 abbonati.

Successivamente, a seguito degli adeguamenti tecnici di cui al primo comma, la tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente punto è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.

23) *Disposizioni finali.*

Le amministrazioni competenti procederanno alla elaborazione di una metodologia per una sistematica revisione delle tariffe, per consentire ai gestori un flusso di ricavi rapportato all'effettivo andamento dei costi nonché alla individuazione di un sistema di parametri ottimali standard tali da permettere un immediato confronto tra i costi e i ricavi dei vari gestori e tale da consentire ai Ministeri competenti un più qualificato controllo dell'efficienza delle gestioni.

Il CIP studierà le modalità di revisione delle agevolazioni tariffarie concesse agli abbonamenti classificati nella categoria *B* « abitazioni », sulla base di criteri di riferimento che realizzino un miglior adeguamento delle agevolazioni alla capacità economica dell'utenza interessata.

24) *Decorrenza.*

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

TABELLA *A*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

Categoria di abbonamento	Importo	Disposizioni particolari
	Lire	
Reti I gruppo		
Categoria *A*	13.625	Nel caso in cui, in base a quanto previsto dal punto 2) del presente provvedimento, utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria *A* il canone di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex.
Categoria *B* simplex	5.920	
Categoria *B* duplex	3.050	
Reti II gruppo		
Categoria *A*	10.875	
Categoria *B* simplex	5.320	

TABELLA *B*

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

Tipo di corrispettivo	Nuovo impianto	Trasloco	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato:			Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano da classificare in categoria *A* ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, si applicano i contributi stabiliti per la stessa categoria *A* diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex. Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari al 50 per cento può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di 24 mesi; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 210.000 per la categoria *B* simplex e in L. 155.000 per la categoria *B* duplex.
categoria *A* e *B* simplex .	200.000	100.000	
categoria *B* duplex . .	150.000	75.000	
b) Quote supplementari, dovute oltre al contributo previsto alla precedente lettera *a*), per nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente:			Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.
per ogni km di linea realizzata su circuito aereo individuale	750.000	—	
per ogni km di linea realizzata su circuiti in cavo	255.000	—	

TABELLA *C*

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

Tipo di prestazione	Tariffa	Disposizioni particolari
a) Trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex . .	Contributi di trasloco di cui alla tabella *B*	Per le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.
b) Variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti)	Contributo di trasloco di cui alla lettera *a*) della tabella *B*	
c) Spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente	Id.	
d) Ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio	Id.	
e) Cambio numero	Id.	
f) Trasformazione in duplex di due impianti singoli (per ciascuno dei coutenti)	Id.	
g) Subentro	Metà dei contributi di trasloco previsti nella tabella *B*	
h) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 7.000	

TABELLA *D*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO PER IMPIANTI INTERNI

Categoria di abbonamento	TARIFFA		Disposizioni particolari
	Per ciascun apparecchio in derivazione interna	Per ciascun apparecchio oltre il primo su impianti a spina	
	Lire	Lire	
Categoria *A*	417	125	Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura dell'80 per cento.
Categoria *B*	334	125	Per ciascun apparecchio derivato da centralino dotato di selezione passante è dovuto un canone supplementare di L. 850.

TABELLA *E*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO, CONTRIBUTI IMPIANTO E TRASLOCO PER GLI IMPIANTI INTERNI DA ESEGUIRE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

Tipo di impianto	Canoni	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Derivazione interna (escluso il commutatore)	2.540	Per gli impianti di cui alla presente tabella, il contributo di impianto, di trasloco o di spostamento nell'ambito dello stesso fondo è dovuto in misura pari a tre mensilità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 mt) oltre ad una quota di L. 15.000 che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale. Per quanto riguarda l'organo di sezionamento, la tariffa di cui al punto *b*) della presente tabella si applica nei casi di utilizzazione diversa da quella considerata al precedente punto 3).
b) Commutatore manuale, organo di sezionamento, ricevitore, soneria, presa a spina supplementare, per ciascuno	495	
c) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno	1.400	
d) Apparecchio addizionale di tipo normale	1.100	
e) Apparecchio con tastiera (supplemento)	1.690	
f) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	550	
g) Indicatore di conteggio a domicilio (compreso il dispositivo di cui alla precedente lettera *f*):		
a un solo contatore	990	
a più contatori o con disabilitatore	1.320	

TABELLA *F*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

Tipo di impianto	Canoni mensili	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Impianti intercomunicanti di tipo serie a commutazione meccanica: per ogni apparecchio	3.125	Per i dispositivi multifunzione i canoni mensili, per ogni singola funzione, sono fissati come segue: funzioni di tipo *m*) L. 2.600; funzioni di tipo *n*) L. 5.000; funzioni di tipo *o*) L. 8.300; funzioni di tipo *p*) L. 16.670.
b) Impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio	2.155	

Tipo di impianto	Canoni mensili	Disposizioni particolari
	Lire	
c) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica:		Nel caso che l'apparecchio telefonico incorpori un dispositivo, anche multifunzione di cui ai punti *m)*, *n)*, *o)*, *p)* (o viceversa), al canone previsto per l'apparecchio con disco va aggiunta la tariffa del dispositivo.
per ogni terminazione equipaggiata	1.890	Tale norma si applica anche a quanto previsto al punto *c)*.
per ogni apparecchio derivato . .	1.055	Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto interno, è dovuto un canone mensile a titolo di sorveglianza tecnica per ogni terminazione equipaggiata e per altro tipo di apparecchiatura terminale di L. 1.000.
per apparecchio derivato specifico dell'impianto, dotato di tasti (diversi dall'organo di selezione o dal tasto di terra) per l'attivazione dei servizi e/o per la connessione a linee esterne e/o interne	1.235	
d) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica dotati di uno o più dei seguenti servizi: conteggio, documentazione addebiti, numerazione abbreviata, selezione passante, servizio di trasmissione o raccolta dati, traffico di giunzione, ecc.; supplemento per ogni terminazione equipaggiata	450	
e) Dispositivi per l'accoppiamento a centralini, per l'accoppiamento ad impianti intercomunicanti a commutazione centralizzata e per l'accoppiamento ad altri impianti a commutazione automatica di apparecchiature per servizi speciali quali ricerca persone, fonia su attesa, sveglia automatica, ronda, dettatura centralizzata, apparecchiature per trattamento e/o trasmissione dati, ecc., per ciascun dispositivo	14.600	
f) Derivazione interna (escluso commutatore)	1.735	
g) Commutatore manuale, ricevitore, soneria, presa a spina, per ciascuno	370	
h) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altro accessorio, per ciascuno	1.070	
i) Apparecchio addizionale di tipo normale	660	
l) Tastiera (supplemento)	410	
m) Segreteria telefonica con possibilità di sola risposta, ascolto amplificato, organo di selezione con memoria ed eventuale display numerico e funzioni singole di pari complessità	4.400	
n) Segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, viva voce, inviatore d'allarme con messaggio vocale registrato, documentatore d'addebito per una linea urbana e funzioni singole di pari complessità	7.250	
o) Segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza, documentatore di addebito per due linee urbane e funzioni singole di pari complessità	10.000	
p) Apparecchio telefonico con lettore di badge (supplemento), apparecchiature criptofoniche o funzioni singole di pari complessità	16.670	

TABELLA *G*

CANONI MENSILI E CONTRIBUTI SPESE DEI CIRCUITI URBANI ANALOGICI PER DERIVAZIONI ESTERNE COLLEGAMENTI A CENTRALI SPECIALI E COLLEGAMENTI DIRETTI IN GENERE

Tipo di prestazione	Importo canoni	Disposizioni particolari
a) Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi extraurbani	L. 1.550 (con minimo di L. 7.750)	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti indicati alla lettera *a*) sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nella tabella *B* per la categoria *A*.
b) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*)	Importo pari a numero 334 scatti mensili	
c) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti fra centralini e/o impianti intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*)	Importo pari a numero 667 scatti mensili	
d) Collegamenti a commutatore interurbano o speciale che comportino l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km	L. 25.670	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui alla lettera *d*) sono pari a quelli stabiliti nella tabella *B* per la categoria *A*.
per ogni tratta di 200 metri (o frazione) eccedenti i 10 km	L. 1.550	In aggiunta al canone di abbonamento, per le apparecchiature di utente ADU utilizzabili per collegamenti a reti pubbliche commutate specializzate, si applica un canone di noleggio e manutenzione di L. 85.000 mensili.

TABELLA *H*

CANONI ANNUI PER CESSIONI IN USO DI CIRCUITI EXTRAURBANI ANALOGICI

Tipo di circuito	Importo canoni
	Lire
Settoriale	2.425.500
Circuiti interurbani:	
fino a 15 km	3.638.250
da oltre 15 fino a 30 km	6.930.000
da oltre 30 fino a 60 km	11.954.250
da oltre 60 fino a 120 km	15.072.750
da oltre 120 fino a 240 km	17.671.500
oltre 240 km	21.483.000

TABELLA *I*

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

Tipo di prestazione	Tariffa per ogni 3 minuti di comunicazione	Disposizioni particolari
	Lire	
Comunicazioni urbane e settoriali	85	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 480.
Comunicazioni interurbane:		La stessa quota fissa si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta.
fino a 15 km	125	
da oltre 15 fino a 30 km	240	
da oltre 30 fino a 60 km	415	
da oltre 60 fino a 120 km	520	Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di L. 1.200.
da oltre 120 fino a 240 km	610	
oltre 240 km	745	

TABELLA *L*

Categoria di abbonamenti	Valore dello scatto in lire
Categoria *A*	122
Categoria *B* simplex:	
fino a 40 scatti mensili	40
da 41 a 66 scatti mensili .	112
da 67 a 133 scatti mensili . .	122
oltre 133 scatti mensili . .	129
Categoria *B* duplex:	
fino a 50 scatti mensili .	40
da 51 a 83 scatti mensili . .	112
da 84 a 133 scatti mensili . .	122
oltre 133 scatti mensili . .	129

(3927)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, dei petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

A seguito del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, che ha modificato le aliquote fiscali, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi decorrenti dalla stessa data del suddetto decreto-legge:

Gasolio autotrazione	L./lt 625
Gasolio agricoltura .	» 440
Petrolio agricoltura .	» 429
Gasolio pesca e piccola marina .	» 407
Petrolio pesca e piccola marina .	» 397
Olio combustibile ATZ .	L./kg 390
Olio combustibile BTZ .	» 429

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	602	605	608	611	614
Petrolio (*)	»	658	661	664	667	670
Olio comb. fluido	L./kg	519	522	525	528	531

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia. Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani. Udine. Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio. Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt 10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	» 8
Isole minori . . .	» 15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3968)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 gennaio 1984, n. 28 la società Fonte Paraviso di Raveglia Francesco & Figli, in Lanzo d'Intelvi (Como) codice fiscale 0022650138, è autorizzata a modificare i bollini di spalla apposti sui recipienti dell'acqua minerale «Paraviso». Al decreto sono allegati i bollini di spalla.

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 marzo 1984, n. 166, la società Norda S.p.a., in Milano, via Giannone, 9, codice fiscale 04848000156, è autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Daggio» nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato Melinar B 90 della I.C.I. Fibres Division della capacità di cl 50, 100, 150 e 200. Al decreto sono allegate le etichette.

La società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, codice fiscale 00753740138 è autorizzata — con i decreti del Presidente della giunta regionale in calce indicati — a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «S. Pellegrino» nel tipo come sgorga dalla sorgente in contenitori della capacità di ml 2000 a base di cloruro di polivinile atossico:

n. 134 del 22 febbraio 1984 - Mixvil ACM 16 e ACM 11 della soc. TPV S.p.a.;

n. 135 del 22 febbraio 1984 - FC 35 della soc. Dorlyl;

n. 141 del 23 febbraio 1984 - Benvic Peb 660 della società Solvic;

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 febbraio 1984, n. 140, la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, codice fiscale 00753740138, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «S. Pellegrino», nel tipo addizionata di gas acido carbonico in bottiglie di vetro della capacità di 20 cl, di cui al decreto ministeriale n. 1696 del 9 ottobre 1978 e D.P.G.R. della Lombardia n. 83 del 12 novembre 1981. Al decreto sono allegate le etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 marzo 1984, n. 168, la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, codice fiscale 00753740138, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «S. Pellegrino» nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato Melinar B 90 della I.C.I. Fibres Division della capacità di 1500 e 2000 ml.

La società delle acque e delle terme di Boario S.p.a. con sede in Roma, via Elio Vittorini, 129, codice fiscale 03909490587, è stata autorizzata — con i decreti del presidente della giunta regionale in calce indicati — a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Boario Sorgente Igea» nel tipo come sgorga dalla sorgente in contenitori della capacità di 1500 e 2000 ml a base di policloruro di vinile atossico:

n. 170 del 19 marzo 1984 - FC 35 della soc. Dorlyl;

n. 171 del 19 marzo 1984 - Benvic Peb 660 della soc. Solvic;

n. 201 del 13 aprile 1984 - Mixvil ACM 11 della TPV S.p.a.

La società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., con sede in Roma, via Elio Vittorini, 129, codice fiscale 03909490587, è stata autorizzata — con i decreti del presidente della giunta regionale in calce indicati — a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Silia» nel tipo come sgorga dalla sorgente in contenitori della capacità di 1500 e 2000 ml a base di policloruro di vinile atossico:

n. 178 del 21 marzo 1984 - Benvic Peb 660 della soc. Solvic;

n. 200 del 13 aprile 1984, Mixvil ACM 11 della soc. TPV S.p.a.

la società Levissima S.p.a., con sede in Milano, piazzetta Bossi, 3, codice fiscale 0050500149, è stata autorizzata — con i decreti del presidente della giunta regionale in calce indicati — a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Levissima» nel tipo come sgorga dalla sorgente in contenitori della capacità di ml 1500 a base di cloruro di polivinile atossico:

n. 115 del 15 febbraio 1984, Mixvil ACM 11 della soc. TPV S.p.a.;

n. 116 del 15 febbraio 1984 - FC 35 della soc. Dorlyl;

n. 147 del 7 marzo 1984 - Benvic Peb 660 della soc. Solvic.

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 marzo 1984, n. 167, la società Levissima S.p.a., con sede in Milano, piazzetta Bossi, 3, codice fiscale 0050500149, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Levissima» nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato Melinar B 90 Clear della soc. I.C.I. Fibres Division della capacità di ml 1500 e 2000.

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 marzo 1984, n. 146, la Fonte Tavina di Amos Tonoli & C., con sede in Salò, codice fiscale 00519730170, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale « Linda » nel tipo « come sgorga dalla sorgente » e « addizionata di anidride carbonica » in contenitori a base di policloruro di vinile Benvic Peb 615 Bio della Solvic e C. della capacità di ml 1500. Al decreto sono allegate le etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 marzo 1984, n. 157, la Fonte Tavina di Amos Tonoli & C., con sede in Salò, codice fiscale 00519730170, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale « Linda » nel tipo come sgorga dalla sorgente in contenitori a base di policloruro di vinile atossico Benvic Peb 660 della Solvic & C. della capacità di ml 1500.

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 marzo 1984, n. 169, la società Gestione Fonti Minerali, con sede in Milano, via Castelvetro, 21, codice fiscale 00733620157, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale « Pracastello » nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato Melinar B 90 della I.C.I. Fibres Division della capacità di ml 1500 e 2000.

(3538)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Rhêmes-Notre-Dame

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1984, n. 3433, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati con modificazioni il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Rhêmes-Notre-Dame, adottati con deliberazione consiliare 27 marzo 1977, n. 15. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(3906)

Variante al piano particolareggiato del centro storico di Brengon-Clou del comune di La Magdeleine

Con deliberazione della giunta regionale 22 giugno 1984, n. 3892, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 al piano particolareggiato del centro storico di Brengon-Clou del comune di La Magdeleine adottata con deliberazione consiliare 27 maggio 1983, n. 48. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(3907)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 19 luglio 1984, n. 55.

Misure di protezione sull'impiego dei presidi sanitari (fitofarmaci per l'agricoltura) comunque applicati. Attività di prevenzione.

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale;
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano;
Alle U.S.S.L.L.;

e, p.c.:

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio regioni;
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Servizio fitopatologico;
Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Gabinetto;
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto;
All'Istituto superiore di sanità;
Al comando carabinieri N.A.S.

Con la circolare n. 53 del 28 agosto 1982 questo Ministero ha, in aderenza all'art. 20 della legge n. 833/78 e alle richieste del Consiglio superiore di sanità, avviato una collaborazione con le SS.LL. finalizzata sia a conoscere la reale situazione nazionale delle modalità di uso degli antiparassitari e i suoi effetti generali, sia ad elaborare misure idonee per la tutela della salute e dell'ambiente con caratteristiche omogenee sul territorio nazionale, sia infine a diffondere dati e risultati.

L'impiego dei pesticidi in agricoltura, ogni giorno crescente, ha assunto implicazioni più ampie sull'ambiente, sui lavoratori agricoli e sui consumatori delle derrate alimentari, ponendo problematiche di vario ordine, rappresentate in varie occasioni da alcune regioni.

Questa circolare si pone, appunto, nell'ottica di evidenziare — sotto diverse angolature — alcune esigenze di interventi da attuare o da consolidare, in forma integrata e omogenea, sull'impiego nei suoi diversi modi e sulla prevenzione.

1) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI COMUNQUE APPLICATI.

L'evoluzione dell'impiego dei presidi sanitari, allo stato attuale, ha, in buona parte, permesso di raggiungere l'obiettivo di aumentare e migliorare la produzione agricola, mentre, per quanto riguarda la prevenzione, la vigilanza e il controllo, non vi è stata una conseguente evoluzione nei confronti dei problemi connessi alla tutela della salute.

Occorre, quindi, identificare, almeno qualitativamente e con caratteristiche di omogeneità nazionale, le strutture dotate di strumenti tecnici e organizzativi cui assegnare tali compiti.

In effetti, nel quadro dell'applicazione dell'art. 22 della legge n. 833, alcune regioni hanno già provveduto alla individuazione e attivazione dei servizi e/o presidi mutizonali, mentre per altre regioni quest'amministrazione centrale non possiede alcun elemento informativo e valutativo.

Si ritiene pertanto di suggerire alcuni criteri generali per perseguire un'uniformità di interventi sul territorio nazionale, e per definire, sulla base dei risultati conseguiti e dell'auspicabile collaborazione con le SS.LL., una normativa che consenta di programmare per il futuro obiettivi in relazione alle reali esigenze manifestate.

Un primo riferimento di notevole importanza è il carattere interdisciplinare dei servizi che l'art. 22 mette in evidenza prevedendo forme di coordinamento tra i vari servizi. Oltre a ciò, se necessario, potrebbero essere individuate forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati operanti a vario titolo nel settore.

Verso questi servizi territoriali, mediante una capillare informazione, andrebbero orientati gli operatori agricoli per l'assistenza sanitaria, tecnica e sociale.

Per quanto riguarda l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività (art. 20 della legge n. 833), occorre potenziare e avviare il settore della vigilanza e del controllo che potrebbe essere sviluppato con le seguenti finalità, peraltro già messe in evidenza e attivate in alcune realtà regionali:

a) assicurare il rispetto delle direttive generali, predisponendo — ad esempio — un controllo costante sulla effettiva rispondenza della composizione quali-quantitativa dei prodotti immessi in commercio a quella indicata in etichetta allegata al decreto di registrazione, nonché una perfetta tenuta dei registri di carico e scarico;

b) vigilare che le norme generali di sicurezza da attuare durante tutte le operazioni di utilizzazione, manipolazione e conservazione degli antiparassitari siano « di fatto » osservate dagli agricoltori utilizzatori, e le stesse norme vengano correttamente illustrate dai rivenditori con particolare cura per quanto riguarda l'uso delle cosidette miscele;

c) assumere idonee iniziative finalizzate a stabilire l'intervallo minimo di agibilità dei terreni trattati, in particolare per i prodotti appartenenti alla prima e seconda classe;

d) svolgere una specifica azione di controllo per ridurre al minimo i rischi indotti da calamità naturali o evenienze accidentali, qualora dovessero verificarsi rotture di contenitori o degli imballaggi con conseguente inquinamento dell'ambiente circostante. A tale proposito sarebbe opportuna una preliminare indagine sullo stato dell'idoneità dei contenitori sia in funzione della maneggevolezza, resistenza, inalterabilità, chiusura ermetica, adesività e dimensioni delle etichette affinché questa amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, possa adottare tempestivamente provvedimenti di propria competenza;

e) raccogliere notizie sull'entità dei fenomeni di deriva che si verificano in rapporto sia ai diversi mezzi meccanici da terra, sia alle diverse realtà territoriali. Di ciò le SS.LL. potrebbero inviare informazioni a questo Ministero al fine di poter fare inserire nelle etichette eventuali modifiche alle norme precauzionali già previste;

f) consigliare l'adozione di misure protettive anche durante altre lavorazioni (potatura, raccolta e falciatura dell'erba sotto le colture arboree, diradamento dei frutticini nei pescheti) sulle superfici precedentemente trattate;

g) suggerire criteri flessibili e mirati nei trattamenti in relazione alle effettive necessità del momento e alle condizioni ambientali, piuttosto che seguire rigidi schemi di trattamento;

h) raccomandare che vengano predisposti centri di raccolta per la distruzione dei contenitori consigliando metodi per la distruzione o l'eliminazione degli stessi e dei prodotti residuati;

i) raccomandare agli agricoltori di conservare l'etichetta e il foglio illustrativo per il tempo necessario in cui potrebbero manifestarsi fenomeni di intossicazione;

l) raccomandare visite mediche periodiche di controllo sulle persone che impiegano frequentemente o professionalmente i presidi sanitari;

m) suggerire l'opportunità che presso le aziende agrarie sia tenuto un registro con l'annotazione dei trattamenti antiparassitari effettuati, regolarmente aggiornato, che riporti la data del trattamento, il presidio sanitario impiegato, le dosi e i mezzi meccanici impiegati, e le colture trattate. Quanto sopra sembra essere necessario per l'esecuzione delle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 20, lettera *d*).

In conclusione il Consiglio superiore di sanità ha ribadito che la vigilanza sull'acquisto per l'impiego debba essere particolarmente intensa, come già questo Ministero ebbe a raccomandare con la precedente circolare n. 43 dell'11 maggio 1983 che, a ogni buon fine qui di seguito si trascrive:

« L'art. 24, penultimo comma, del regolamento sugli antiparassitari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sancisce che le autorizzazioni per l'acquisto di presidi sanitari di prima e seconda classe sono rinnovate con le stesse modalità stabilite per il loro rilascio, per il quale è previsto, tra l'altro, il superamento da parte degli interessati di un colloquio.

Ciò premesso, si ribadisce l'obbligatorietà per i titolari delle autorizzazioni scadute di sottoporsi ad un nuovo colloquio, onde accertarne la relativa preparazione professionale.

Inoltre, la frequenza di un secondo corso per il rinnovo di tali autorizzazioni, richiesta dalle Regioni — e già prevista per il loro rilascio — rappresenta, oltreché un aggiornamento per gli interessati delle proprie capacità professionali, anche uno strumento utile per prevenire, attraverso il corretto impiego dei presidi sanitari, possibili danni alla salute umana ».

1-1) *Impiego dei presidi sanitari con mezzi meccanici da terra.*

Con l'esigenza di distribuire fitofarmaci su ampie superfici coltivate si sono parallelamente sviluppati la tecnologia e l'uso dei mezzi meccanici di spandimento. Su questo argomento si espongono alcune misure generali di protezione consigliabili e da associare a quelle indicate nel capitolo precedente:

a) vigilare che siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici;

b) introdurre procedure per la revisione e il controllo periodico dei mezzi meccanici;

c) introdurre misure per la prevenzione dei fenomeni infortunistici;

d) predisporre indagini conoscitive sull'influenza dei fattori ambientali e meteorologici nella dinamica degli infortuni.

1-2) *Impiego dei presidi sanitari con mezzi aerei.*

Un particolare cenno richiede il problema degli antiparassitari da impiegare con i mezzi aerei per la complessità e per le implicazioni di carattere sanitario rese note da alcune regioni.

E' sembrato opportuno, quindi, fornire alle SS.LL. un indirizzo generale di riferimento che, nell'ambito delle procedure amministrative da predisporre per il rilascio delle autorizzazioni, ponga come prioritario l'obiettivo della tutela della salute e della salubrità dell'ambiente.

Nel merito si fa presente che questa amministrazione ha esaminato una serie di parametri che potrebbero divenire momenti operativi per gli organi di vigilanza e controllo regionali e locali.

A titolo di esemplificazione si elencano qui di seguito alcuni riferimenti, utili per la vigilanza e il controllo locale:

a) tipizzazione delle attività e individuazione della professionalità e delle responsabilità degli operatori:

1) *operatori a terra*, in possesso del patentino, e responsabili dell'uso e della miscelazione corretta degli antiparassitari con prodotti antideriva e antievaporanti, del controllo delle attrezzature meccaniche di diffusione, della conservazione e dello smaltimento dei contenitori;

2) *operatore aereo-agricolo*, autorizzato come pilota dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, responsabile dell'esecuzione delle operazioni di distribuzione dell'antiparassitario, connesse con il volo;

b) descrizione, caratterizzazione ed estensione del territorio da trattare (topografia, orografia del terreno, rilevazione zone sensibili per la deriva, terreno sufficientemente esteso, assenza di ostacoli al volo, ecc.);

c) colture da trattare: superfici di terreno a monocoltura sufficientemente estese, costituite anche da particelle contigue, dell'estensione complessiva di almeno 7-8 ettari se trattasi d'irrorazione con elicotteri, e di 20 ettari per trattamento con aerei, salvo eventuali modifiche per condizioni particolari d'ambiente;

d) modalità ed efficacia dei trattamenti: diario ed orario di trattamento, condizioni meteorologiche favorevoli, intervallo minimo di 48 ore di agibilità del terreno trattato, estensibili anche a particolari zone limitrofe secondo giudizio degli operatori sanitari, presidi sanitari utilizzati e quantità previste, apparecchiatura di diffusione efficiente e perfettamente funzionante, preliminare ricognizione aerea del territorio da trattare, preavviso alla popolazione limitrofa, ecc.;

e) le regioni possono rilasciare le autorizzazioni — come già indicato nei precedenti punti — per i singoli trattamenti richiesti con i presidi sanitari all'uopo registrati, su superfici di terreno che siano a monocoltura, sufficientemente estese, e che topograficamente e orograficamente siano idonee a consentire il trattamento evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti, con l'obbligo di divieto di accesso nelle aree trattate per un intervallo di tempo stabilito;

f) norme di sicurezza di volo: contrassegni di confine e di zone di rispetto, collegamento radio con la base, contrassegni di linee di volo, ecc.;

g) pericoli di deriva apparente e inapparente (assenza di venti);

h) pericoli di erogazione con nebbie a determinato volume: sono consigliate soltanto nebbie costituite, per almeno il 95%, da gocce di non meno di 100 micron, evitando nebbie con gocce a ultrabasso volume;

i) pericoli di contaminazione di abitazioni, strade e corsi d'acqua. In particolare si richiama l'attenzione sulla vigilanza a proposito delle tossicità elevate presentate da molti antiparassitari per la fauna delle acque.

Poiché la natura stessa dei trattamenti con mezzi aerei comporta un reale pericolo, si conferma che tale impiego ha tuttora un carattere « sperimentale » e che è necessario possedere sistematici elementi di informazione e valutazione che consentano di volta in volta di ridurre o prevenire i rischi.

Pertanto si ravvisa l'opportunità che le SS.LL. forniscano a questo Ministero una valutazione annuale e comunque ogni altro tipo di informazione tempestiva e di rilevanza per quei casi di rischio che dovessero manifestarsi, ai fini sempre di una valutazione globale dei risultati raggiunti e per consentire allo scrivente la necessaria adozione di provvedimenti di propria competenza.

Questo Ministero si rende disponibile per qualsiasi approfondimento e collaborazione, necessari peraltro affinché la risoluzione dei problemi connessi con l'impiego aereo dei presidi sanitari non sia gravemente compromessa e sottovalutata.

2) ATTIVITÀ DI PREVENZIONE.

L'art. 20 della legge n. 833 mette in particolare rilievo l'intervento unitario della prevenzione che viene considerato come un processo caratterizzato da continuità, verifica e riproposizione.

Il citato articolo, nell'indicare « le attività di prevenzione », introduce lo strumento nuovo della « formulazione di mappe di rischio », che nella fattispecie assume importanza come specifica metodologia d'intervento e di programmazione di lavoro.

Qualsiasi proposta di prevenzione dovrebbe quindi partire da una conoscenza del complesso dei rischi esistenti per studiarne la possibilità di eliminazione a cominciare da quelli più gravi.

Un esempio pratico nella formulazione di una mappa, come prima approssimazione, potrebbe definirsi nel modo seguente:

a) rischi: avvelenamenti acuti e cronici, rilevamento delle contaminazioni dirette e indirette, scarsa informazione, uso improprio degli antiparassitari, scarsa accessibilità logistica ai servizi, carenza dei servizi per diagnosi precoci, eccetera;

b) entità: rilevazione della morbilità, delle patologie pregresse non specifiche, e della mortalità; attuazione di una scheda sanitaria con i relativi rilevamenti epidemiologici;

c) obiettivi: riduzione ed eliminazione dei fattori di rischio con il potenziamento, la riorganizzazione e il coordinamento delle attività preventive;

d) interventi di tipo mirato (breve-medio termine), nonché di tipo globale (lungo termine), e ricerche di controllo e disposizione di misure protettive;

e) operatori: predisposizione, se non ancora attuati, di corsi di formazione con colloquio finale atto a stabilire una qualificata conoscenza dell'impiego dei presidi sanitari in quanto sostanze pericolose; corsi di aggiornamento e relativo colloquio (art. 7, punto *c*), legge n. 833 e circolare n. 43 dell'11 maggio 1983).

Poiché nell'interno di ogni singola realtà regionale le differenze di rischio per la salute e per l'ambiente sono, in linea di massima, sovrapponibili, la soluzione di un problema in una sola area territoriale agricola può essere estesa a realtà dello stesso tipo. L'intervento centrale potrebbe, a questo punto, caratterizzarsi come raccolta e selezione di dati omogenei, proposte di ampliamento di quegli interventi risultati efficaci sotto l'aspetto sanitario e ambientale, con eventuale emanazione di una opportuna legislazione.

E' necessario, quindi, che il rapporto tra U.S.L., regione e Stato perda il carattere di casualità e occasionalità per divenire integrazione e impegno reciproco costanti.

Allo scopo di raggiungere questo obiettivo, da ritenersi fondamentale per una corretta operatività, questo Ministero, come è noto alle SS.LL., ha adottato le seguenti iniziative:

1) comunicazioni tempestive delle registrazioni di sostanze attive nuove, con l'indicazione dei presidi sanitari che le contengono e con la disponibilità a fornire i metodi d'analisi per la ricerca dei residui tollerabili negli alimenti ai sensi dell'art. 5, lettera *h*), della legge 30 aprile 1962, n. 283;

2) comunicazioni semestrali sull'attività amministrativa, relativa alle registrazioni di presidi sanitari, con l'annotazione dei parametri necessari per le operazioni di vigilanza e di controllo: cfr. supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 aprile 1982, n. 295 del 26 ottobre 1982, n. 55 del 25 febbraio 1983, n. 319 del 21 novembre 1983, nonché *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1984, pag. 4827 e supplemento ordinario n. 171 del 22 giugno 1984;

3) istituzione di una commissione di studio per i problemi tossicologici connessi all'impiego degli antiparassitari agricoli (decreto ministeriale 6 gennaio 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1984, pag. 557) che ha già cominciato a funzionare con l'attiva partecipazione dei responsabili di alcune regioni particolarmente esperte nel settore dell'impiego.

A conclusione è di rilevante interesse che le SS.LL. forniscano a questo Ministero una puntuale e costante informazione su ogni eventuale provvedimento adottato in sede locale in relazione all'impiego dei presidi sanitari, nonché suggerimenti e proposte.

Il Ministro: DEGAN

(3841)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze delal seconda categoria) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di civiltà preclassiche . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze del centro di medicina prenatale e diagnosi di malformazioni congenite ed acquisite) . posti 1

istituto di prima clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze del centro per la fertilizzazione in vitro ed Embryotrasfert) . . . » 1

istituto di prima clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze del centro di fisiopatologia della riproduzione umana) » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola domanda, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare per quale sede intenda concorrere. Qualora, con un'unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(3929)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi a posti di operaio qualificato « conducente di automezzi », per le sedi del Veneto e di operatore tecnico.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1982, parte seconda, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 17, foglio n. 386, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante esperimento pratico, ad un posto di operaio qualificato in prova « conducente di automezzi » per le sedi del Veneto, bandito con decreto ministeriale 12 giugno 1980.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1982, parte seconda, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 17, foglio n. 81, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di operatore tecnico in prova per la specializzazione « discografia », bandito con decreto ministeriale 14 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1982, parte seconda, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 17, foglio n. 384, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e titoli, ad undici posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione « opere e manufatti metallici, armi antiche », ripartiti per contingenti regionali, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978.

(3725)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227